



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Scienze del linguaggio
(LM-39)

Minoranze, legislazioni e tutela linguistica.

La situazione italiana e il caso spagnolo a confronto

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Francesca Santulli

Correlatore

Ch.mo Prof. Florencio del Barrio de la Rosa

Laureanda

Valentina Donato
Matricola 868041

Anno Accademico

2021/2022

VALENTINA DONATO

Minoranze, legislazioni e tutela linguistica.
La situazione italiana e il caso spagnolo a confronto

*Ai miei due angeli,
nonno Bruno e zio Nunzio*

Indice

Ringraziamenti 9-11

Abstract in lingua spagnola 13

Abstract in italiano 14

Introduzione15-17

Capitolo 1. *Il panorama delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie*

1.1 Le legislazioni linguistiche: linee guida generali 19

1.2 L'intervento legislativo in ambito linguistico: il concetto di tutela linguistica
..... 20-22

1.3 Definizione di minoranza linguistica: come può essere fatta e i suoi ambiti di
applicazione 22-24

1.4 Il significato di minoranza associato all'appartenenza e all'identificazione dialettale,
etnica, linguistica e nazionale 24-26

1.5 Difficoltà nel riconoscimento della lingua minoritaria: la minoranza come fonte di
ricchezza e problematica di rivendicazione culturale, etnica e linguistica
..... 26-27

Capitolo 2. *La tutela linguistica sotto forma di legislazione nazionale*

2.1 La legislazione italiana e la tutela delle lingue minoritarie 29-32

2.2.1 I dialetti italiani nell'ottica della minoranza linguistica 32-33

2.2 Le minoranze linguistiche storiche in Italia 33-38

2.3 La tutela delle minoranze linguistiche nella penisola italiana 39-40

2.4 Leggi a favore della tutela linguistica in Italia: cause e conseguenze 40-41

2.4.1	La legge numero 482 del 15 dicembre 1999 e i suoi punti di criticità ...	41-51
2.4.2	La legge numero 38 del 23 febbraio 2001	51-55

Capitolo 3. *La legislazione regionale italiana e le normative regionali di tutela*

3.1	L'italiano come lingua minoritaria: l'Italia delle Italie	57
3.2	La normativa regionale nelle regioni a statuto speciale	57-58
3.2.1	La Valle d'Aosta	58-60
3.2.2	Il Trentino-Alto Adige	60-61
3.2.3	Il Friuli Venezia Giulia	62-63
3.2.4	La Sicilia	63-64
3.2.5	La Sardegna	64-65
3.3	Le leggi regionali nelle altre regioni italiane a statuto ordinario	65-68
3.4	Gli effetti delle politiche di tutela delle lingue minoritarie	68-69
3.5	L'attività di promozione culturale e di insegnamento delle lingue minoritarie	69-70

Capitolo 4. *Uno sguardo al di fuori dell'Italia: il caso della Spagna, la sua politica linguistica e la sua importanza dal punto di vista internazionale*

4.1	La politica linguistica nei paesi dell'Unione Europea	71-72
4.2	La lingua spagnola e la tutela delle lingue minoritarie	72-74
4.3	La Catalogna: il catalano a Valencia e nelle isole Baleari	74-76
4.3.1	Il trattamento della lingua catalana da parte dei parlanti e dei politici	77
4.4	I Paesi Baschi	77-79
4.5	Galizia	79-80
4.6	La Val d'Aran e l'aranese	80-81
4.7	L'Asturia	81
4.8	Casi particolari: le Isole Canarie, i Gitani e i "Popoli maledetti"	82-83

Capitolo 5. *Italia e Spagna a confronto*

5.1 La differente situazione linguistica nei due paesi oggetto d'analisi **85-88**

5.2 Le problematiche delle due politiche linguistiche **88-89**

5.3 Le conseguenze delle legislazioni in questione sulla difesa delle lingue minoritarie
..... **89-91**

Conclusioni **93-94**

Riferimenti bibliografici **95-98**

Sitografia **99-100**

Ringraziamenti

Il primo sentito e sincero grazie va senza dubbio alla mia Relatrice, la Professoressa Francesca Santulli, che con immensa disponibilità, gentilezza e pazienza, ma soprattutto con estrema sensibilità e umanità mi è stata accanto sin dal principio, guidandomi con competenza e professionalità durante la lunga la stesura, appoggiando e sostenendo le mie scelte con fiducia anche nei momenti più difficili e duri.

Vorrei anche ringraziare il Correlatore della Tesi, il Professor Florencio del Barrio de la Rosa, per aver subito accettato di prendere parte alla presa in visione della stessa.

Un grazie lo dedico anche al Dottor Stefano Vassere, collaboratore ed esperto esterno, che dalla lontana Svizzera mi ha chiamata offrendomi preziosi riferimenti e suggerimenti bibliografici, dimostrandomi il suo interesse collaborativo per il progetto di ricerca in questione.

Alla fine del mio percorso di studi, inoltre, ci terrei a ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone, a me care, che sono sempre state al mio fianco:

In primis, non posso non ringraziare i miei genitori, mamma Antonella e babbo Santino, per avermi dato nuovamente la possibilità di studiare, concretizzando i miei progetti e i miei sogni. Grazie per avermi incitata e spronata ad andare avanti con i vostri consigli, le vostre critiche costruttive, i vostri infiniti incoraggiamenti sempre apprezzati. Grazie per avermi dato la forza di andare avanti, nonostante la stanchezza, il nervosismo e la tensione di questo ultimo periodo, e per aver creduto sempre in me. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta!

Ringrazio vivamente mia zia Benedetta, che, soprattutto in questi ultimi due mesi, con grande affetto, immensa calma, dedizione e tranquillità, mi ha ascoltata, compresa, presa per mano quando le debolezze e le fragilità si facevano sentire, sopportandomi e supportandomi sempre, in qualsiasi circostanza. Spero, nel mio piccolo, di non avervi delusa!

Un grazie speciale va a tutta la mia famiglia: i nonni Clelia, Maria e Domenico, la zia Maria Carla, la seconda zia Nina, gli zii e i cugini che, con una semplice domanda, un'esortazione o un pensiero hanno sempre manifestato, nel corso degli anni, una dose incondizionata di amore,

curiosità e interesse per la mia carriera universitaria. Grazie per esserci nella mia vita, vi voglio bene!

Grazie alle mie amiche di una vita: Elena, sempre presente fin da quando eravamo piccoline, con la quale ho avuto la fortuna di condividere passo per passo questo ultimo tratto –così intenso e faticoso, sì, ma anche bello carico di soddisfazioni– di un percorso didattico e formativo molto importante per noi; Ilaria e Sara per essere sempre state accanto a me sia nei momenti divertenti, gioiosi e felici che in quelli più cupi e di maggior bisogno. Grazie per avermi accompagnata, con il sorriso, in questi anni di università senza giudicarmi ma aiutandomi a risollevarmi con fermezza quando le certezze vacillavano: se non mi sono mai arresa è anche grazie a voi!

Ringrazio il mio caro amico Daniele, per me Dani, una sorta di fratello maggiore, conosciuto per caso un giorno all'università e da allora divenuto il mio porto sicuro. Grazie, per tutte le migliaia di rassicurazioni fatte, per le conferme ai dubbi e le risposte alle domande che frullavano insistentemente nella mia testa. La complicità, l'ironia e le risate che ogni giorno facciamo mi rendono orgogliosa del rapporto di bella, pura e vera amicizia che abbiamo instaurato insieme!

Un grande grazie va alle Professoresse Chiara Zanon, mia tutor aziendale nonché mia ex Professoressa, e Ketty Zancanaro, entrambe docenti di spagnolo presso il Liceo Statale “Luigi Stefanini di Mestre, indirizzo linguistico. Durante i tre mesi di tirocinio curricolare nella struttura, mi hanno accolta nelle loro classi con affetto e dolcezza, facendomi sentire una di loro e dandomi l'opportunità di conoscere le loro studentesse e i loro studenti con i quali ho avuto il piacere di dialogare e interagire in spensieratezza e spontaneità. Grazie per questa esperienza così intensa, unica e ricca di emozioni che ho vissuto e che porterò sempre con me!

Grazie alla mia mitica collega Anna con la quale, sin dal primo istante in cui ci siamo conosciute, si è instaurato un rapporto di grande intesa, simpatia e schiettezza. Grazie per aver creduto nelle mie capacità e per avermi aiutata e spinta ad andare sempre avanti, nonostante le mie mille paranoie, a volte inutili e insensate.

Un grazie a tutti gli amici –in particolare Martina e Michele–, i conoscenti e gli educatori, giovani e adulti, della mia parrocchia d'origine di Favaro Veneto per l'appoggio, la vicinanza e il supporto morale dimostratomi nei momenti passati in loro compagnia.

Infine, in piccola parte, un grazie va a me stessa per aver sempre continuato a credere che questo momento prima o poi sarebbe finalmente arrivato, per non aver mai mollato e non aver mai gettato del tutto la spugna anche quando brutti pensieri, preoccupazioni e timore di non riuscire a farcela prendevano il sopravvento sulla determinazione, l'impegno e la forza di volontà che da sempre contraddistinguono il mio carattere e la mia persona.

Grazie di cuore a tutte e a tutti!

Valentina

Abstract in lingua spagnola

Algunos trabajos se han ocupado de profundizar el concepto de minoría lingüística con el objetivo de comprender, con mayor claridad, su significado y su ámbito de aplicación.

Las lenguas minoritarias, en efecto, son variedades que –con respecto a un idioma de mayor prestigio y difusión, reconocido como oficial– permanecen en una condición de minoría con el riesgo progresivo, en ausencia de las debidas y necesarias medidas de defensa, de extinguirse en entornos burocráticos y contextos comunicativos, educativos, políticos y sociales.

De acuerdo con todo esto, después de una primera y amplia parte introductoria, este proyecto de Tesis se centrará precisamente en el concepto de protección de las minorías, históricas y no históricas, y en la intervención legislativa a nivel lingüístico que debe llevarse a cabo con prontitud a fin de salvaguardar la lengua minoritaria, entendida como fuente de identificación y riqueza. En particular, se proporcionarán los instrumentos para un estudio recopilatorio y comparativo de algunas de las entidades nacionales más conocidas en la rama de la legislación en materia de protección lingüística.

En la sección central, en un primer momento, se examinarán las leyes básicas –entre todas la Ley 482/99 sobre la protección de las minorías lingüísticas históricas–, las normativas específicas y los estatutos regionales vigentes en Italia destacando la importancia y las consecuencias que estas legislaciones tienen en las actividades de promoción cultural y de enseñanza de las lenguas minoritarias.

Al final, en la última parte de la investigación, tras una panorámica descriptiva y general de las políticas lingüísticas en las otras realidades nacionales de la Unión Europea, se considerará España y el dominio territorial estrechamente relacionado.

Un minucioso proceso de evaluación y comparación entre las situaciones italiana y española constituirá el núcleo de un análisis preciso y detallado, a partir de las diferencias para luego llegar a los problemas y a los efectos de las leyes en los dos países en cuestión.

Abstract in italiano

Alcuni lavori si sono occupati di approfondire il concetto di minoranza linguistica con l'obiettivo di comprenderne, con maggiore chiarezza, il significato e il campo di applicazione. Le lingue minoritarie, infatti, sono varietà che –rispetto a un idioma di maggior prestigio e diffusione, riconosciuto come ufficiale– permangono in una condizione di minoranza rischiando progressivamente, in assenza delle dovute e necessarie misure di difesa, di estinguersi nei contesti burocratici, comunicativi, educativi, politici e sociali.

In linea con tutto ciò, successivamente a una prima ampia parte introduttiva, questo progetto di Tesi si focalizzerà proprio sul concetto di tutela delle minoranze, storiche e non, e sull'intervento legislativo in ambito linguistico da effettuare prontamente al fine di salvaguardare la lingua minoritaria intesa come fonte di identificazione e ricchezza.

In particolare, verranno forniti gli strumenti per uno studio compilativo e comparativo di alcune tra le più conosciute entità nazionali nel ramo delle legislazioni in materia di tutela linguistica. Nella sezione centrale, si prenderanno in esame le leggi importanti ed essenziali vigenti in Italia –prima tra tutte la 482/1999, n.15–, le normative e i documenti specifici di tutela degni di nota nonché gli statuti regionali in essere, sottolineando il ruolo e le conseguenze che questi ultimi hanno nelle attività di promozione culturale e di insegnamento delle lingue minoritarie nel nostro paese.

Infine, nell'ultima parte dell'elaborato, dopo una panoramica descrittiva e generale delle politiche linguistiche nelle altre realtà nazionali dell'Unione Europea, si prenderà in considerazione la Spagna e il dominio territoriale a essa associato.

Un attento confronto tra la situazione italiana e quella spagnola, partendo dalle differenze per giungere poi alle problematiche e agli effetti delle legislazioni nei due paesi in questione, costituirà di fatto il nucleo di un'accurata e dettagliata analisi.

Introduzione

Il presente lavoro di ricerca si pone l'obiettivo di approfondire la questione delle minoranze culturali e linguistiche e le legislazioni a esse associate, con un particolare riferimento alla situazione interna nella penisola italiana.

Nello specifico, si sono analizzati dettagliatamente i documenti legislativi e le misure di tutela che, nel corso degli anni, seppure con non pochi limiti e difficoltà, hanno garantito e continuano tutt'oggi a garantire a livello europeo, internazionale, nazionale e regionale il riconoscimento e il rispetto dei diritti delle numerose comunità minoritarie.

Inoltre, nell'ultima parte della trattazione, si è voluto prendere in esame anche il caso della Spagna, altro paese europeo che –proprio come l'Italia– oltre ad affermare e difendere saldamente la sua identità attraverso un ricco patrimonio di tradizioni culturali ereditate dal passato, condivide con essa un ampio e articolato sistema di pluralità dialettali e linguistiche da non sottovalutare.

L'elaborato in questione si struttura in un totale di cinque sezioni che ora si andranno brevemente a esporre dal punto di vista contenutistico.

Nel primo capitolo, si introdurranno le importanti nozioni di legislazione e di tutela attualmente ricorrenti nell'ambito dell'intervento linguistico.

Inoltre, dopo aver esaminato la definizione di minoranza linguistica –fonte di ricchezza e allo stesso tempo problematica di rivendicazione– e aver tentato di raggruppare le differenti e articolate lingue minoritarie, si passeranno in rassegna i concetti di etnia e nazione, prima, e quello fondamentale di lingua contrapposto a dialetto, dopo.

Nel secondo capitolo, in primo luogo si prenderanno accuratamente in considerazione la storia della legislazione italiana, con gli articoli della Costituzione alla base della salvaguardia e l'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti delle minoranze linguistiche. A tal proposito, verranno elencate e trattate con particolare riguardo le comunità delle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate all'interno del territorio italiano.

In secondo luogo, verranno introdotte, riportate e analizzate le due fondamentali leggi a favore della tutela linguistica in Italia: la Legge del 15 dicembre 1999, numero 482, conosciuta col nome di "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", di cui si discuteranno i punti più critici e ombrosi e la legge friulana, numero 38, del 23 febbraio 2001, intitolata "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia".

Il terzo capitolo sarà dedicato all'osservazione, con relativo commento, della legislazione italiana e delle normative regionali di salvaguardia linguistica vigenti in Italia.

Si inizierà dall'analisi legislativa delle cinque regioni a Statuto speciale, definite in questo modo poiché dispongono di uno Statuto il quale attribuisce loro condizioni e forme di autonomia degne di nota. Esse sono: la Valle d'Aosta con le sue tipiche comunità walser, il francese e il dialetto franco provenzale; il Trentino-Alto Adige con le sue due province autonome di Bolzano e Trento e le comunità di cimbri, ladini e mocheni; il Friuli-Venezia Giulia popolato da carinziani e sloveni; la Sicilia con le sue comunità di origine albanese e la Sardegna in cui si riscontrano comunità di Tabarchini, oltre all'utilizzo della lingua catalana nella città di Alghero e del sardo.

Successivamente, si passerà all'analisi e alla spiegazione delle leggi regionali –atte alla tutela e alla valorizzazione sia delle minoranze che dei patrimoni linguistici– nelle altre regioni italiane a statuto ordinario che sono rispettivamente: la Basilicata, la Calabria, il Molise, il Piemonte, la Puglia e il Veneto.

Per finire, si discuteranno le attività, le iniziative di promozione e di insegnamento delle lingue minoritarie messe in atto nel settore scolastico per mantenere vive la cultura e la tradizione nelle comunità e valorizzare il ricco repertorio di lingue presenti.

Nel quarto capitolo, dopo aver gettato uno sguardo generale ai capisaldi della politica linguistica nei paesi dell'Unione Europea (UE), si descriverà minuziosamente la situazione della Spagna degli ultimi anni, partendo dai suoi essenziali accadimenti militari, storici e politici e prestando particolare attenzione soprattutto alla lingua castigliana nonché alla tutela delle altre lingue minoritarie. Per la precisione, si prenderanno in esame i territori della Catalogna, con la Comunità Valenciana e le Isole Baleari, dei Paesi Baschi, della Galizia, della Val d'Aran, dell'Asturia e i casi particolari costituiti dalle Isole Canarie, i Gitani e i cosiddetti popoli maledetti.

Infine, il quinto e ultimo capitolo, si focalizzerà sulla differente situazione linguistica regnante nei due paesi oggetto di studio, ovverosia la repubblica parlamentare unitaria italiana costituita da 20 regioni –di cui 5 a statuto speciale– e la monarchia costituzionale spagnola, suddivisa in ben 17 Comunità Autonome.

Si cercherà di mettere a confronto i due Stati membri dell'Unione Europea, nonché realtà multilinguistiche che contano milioni di parlanti ciascuna, per evidenziarne i punti chiave e le

problematiche, o meglio dire i limiti, delle rispettive politiche legislative, di autonomia e tutela attuate dalla figura del legislatore e dal governo nei rispettivi territori.

Capitolo 1. *Il panorama delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie*

1.1 Le legislazioni linguistiche: linee guida generali

Con il termine *legislazione linguistica* ci si riferisce all'insieme delle decisioni e disposizioni giuridiche e delle leggi relative alle realtà linguistiche che lo Stato e gli enti pubblici che siano locali, nazionali o internazionali mettono effettivamente a punto ("Enciclopedia dell'italiano" - Treccani).

Riguardo le questioni linguistiche, uno stato può attuare una serie di interventi legislativi formali che possono toccare soprattutto la sociolinguistica –ovvero lo studio dei casi linguistici basato sulla considerazione delle relazioni, dirette o indirette, esistenti tra l'organizzazione e il funzionamento della società umana o del linguaggio verbale– però, possono essere affini anche ad altre discipline quali la scienza che studia gli aspetti umani, conosciuta come antropologia, oppure quella che si occupa della rappresentazione dei popoli sulla Terra, etnografia.

Tuttavia, le direttive legislative possono concernere anche altre branche della ricerca linguistica quali la grammatica di una lingua, il sistema lessicale e semantico della stessa o ancora il suo utilizzo negli impieghi pubblici legati per l'appunto al mondo dell'amministrazione, della finanza, della giustizia o dell'istruzione (Vassere, 2004).

A tal proposito, il linguista tedesco Klaus Bochmann ha proposto di ripartire l'intervento politico, inerente al campo linguistico, in una serie di classi. Esse sono: l'atto costituzionale o atto costitutivo, cioè il documento attraverso il quale si designano le maggiori caratteristiche e gli obiettivi che un ente deve cercare di raggiungere; i canoni circa questioni culturali e linguistiche; il regolamento relativo all'utilizzo di lessemi, calchi, prestiti e parole straniere e, non da ultimo, l'insegnamento delle lingue (Bochmann, 1993).

Ci possono essere, infine, degli interessamenti più basilari e concreti anche negli ambiti attinenti ai nomi propri e di luogo –vale a dire la toponomastica– alla grafia e all'ortografia. In particolare, se si interviene esaminando esclusivamente i sistemi grafico e ortografico, ci possono essere delle conseguenze nell'utilizzo della lingua in contesti comunicativi ma soprattutto in settori fondamentali dello scritto quali mezzi di divulgazione e informazione, noti anche come mass media, archivi computerizzati, ricerca informatica e tecnologica, preparazione di schedari (Vassere, 2004).

1.2 L'intervento legislativo in ambito linguistico: il concetto di tutela linguistica

Analogamente a quanto appena introdotto, non sono mancati l'elaborazione e lo sviluppo di studi linguistici e analisi legislative focalizzate proprio sul concetto di lingue di minoranza o minoritarie. Queste ultime sono dei sistemi linguistici esposti alla pressione di idiomi di maggior diffusione e prestigio che "sopravvivono" a fatica in una condizione in cui l'effettivo rischio di estinzione è costante (Orioles, 2003; pp. 7-9). La tutela delle minoranze linguistiche, osservate per tanto tempo con attitudini di indifferenza e sufficienza, costituisce un campo in cui discipline quali antropologia, diritto, geografia, letteratura, sociolinguistica e storia si intersecano contemporaneamente e globalmente ponendosi come obiettivo la conservazione e la riscoperta di identità e varietà, locali o regionali, sempre più minacciate, in un sistema socio-culturale e politico molto complesso ed espanso (Maesano, 2009).

In un panorama linguistico piuttosto caotico e vitale in cui il predominio è detenuto da poche ma grandi varietà comunicative di peso internazionale come il cinese, l'inglese, il russo o lo spagnolo e per definire uno statuto alquanto preciso e rigoroso soprattutto dal punto di vista legislativo, è pertanto opportuno attuare una categorizzazione delle diverse tipologie di legislazioni linguistiche che principalmente corrispondono alle lingue istituzionali, lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue regionali, lingue standard e lingue ufficiali che, riprendendo la schematizzazione esemplificata in parte da Dell'Aquila e Iannàccaro e in parte da Vassere (Dell'Aquila-Iannàccaro, 2004, pp.104-106; Vassere, 2004), si possono classificare come segue:

- Le lingue istituzionali, sono tutti gli idiomi tipici delle interazioni pubbliche che intercorrono quotidianamente tra singoli individui risultando perciò maggiormente diffuse nell'ambito degli affari, del commercio, della comunicazione, della cultura, del lavoro o della pubblicità (Turi, 1995; Turi, 1996);
- Le lingue nazionali –sulla base degli ideali sette e ottocenteschi– sono le lingue proprie della nazione, costitutiva dello stato. Per questa ragione, a esse viene conferito un maggior grado di valore simbolico da parte delle istituzioni;
- La definizione di *lingua minoritaria*, utilizzata dalle strutture legali di un paese o di uno stato, sta a indicare che la normativa in questione punta essenzialmente a salvaguardare i diritti – culturali, linguistici e non solo– di popolazioni minori e/o rustiche, lontane dalla possibilità di avere autonomia amministrativa e linguistica propria.

Generalmente una lingua minoritaria, a prescindere da quale sia la sua espansione demografica e sociale, gode di meno diritti rispetto a una lingua nazionale o ufficiale e, di conseguenza, il suo prestigio e la sua reputazione risulteranno essere ridotti (Toso, 2008).

- Le lingue regionali sono varietà parlate in una zona del paese, piccola o grande che sia, a cui sono riconosciuti pochi diritti, peraltro solo ed esclusivamente nel ramo dell'istruzione. Perciò, è possibile affermare che la regione è interna allo stato ma si tratta di uno stato nazionale in cui essa, di fatto, non dispone di alcuna reale forma di autonomia;
- Con lingue standard si includono tutte quelle varietà sottoposte a una codificazione normativa per il corretto uso della lingua che si adoperano come modello di riferimento nei settori di natura amministrativa, negli ambiti tecnici, nei congressi scientifici oppure nell'insegnamento scolastico di determinate materie anche scientifiche (Turi, 1995; Turi, 1996);
- Infine, con la categoria delle lingue ufficiali si intendono le lingue legalmente promosse e selezionate per la redazione di documenti importanti per una nazione o uno stato come ad esempio la produzione di atti amministrativi, giudiziari, processuali e notarili o ancora leggi e documentazioni legate al ramo dell'istruzione pubblica (Turi, 1995; Turi, 1996).

Oltre a questi statuti ampiamente spiegati dal punto di vista legislativo, è possibile identificare anche delle regolamentazioni linguistiche in una prospettiva liberale, ossia situazioni in cui lo stato si impegna a favorire la protezione, la tutela e lo sviluppo di lingue di minoranze indipendentemente dai vincoli imposti dalla società. Un esempio chiave di questo fenomeno è il caso spagnolo in cui, solo successivamente a periodi di limitazioni di espressione e pensiero costruttivo, oscurantismo e repressioni feroci, è lo stato ad adottare, per il bene dei cittadini, questo tipo di prospettiva liberale e politica linguistica efficace e positiva (Vassere, 2004).

Stando alle situazioni interne dei rispettivi paesi, si può affermare che la concretizzazione e la valorizzazione sistematica di una valida politica di tutela deve impegnarsi a dar voce alle rivendicazioni dei gruppi minoritari, oltre a garantir loro l'effettivo riconoscimento dei diritti. La politica in questione, infatti, può variare a seconda che il riconoscimento riguardi forme minime di tutela legate all'uso pubblico o forme ampie di autonomia amministrativa ed è anche possibile prevedere come la concessione dei diritti da parte dello stato –oltre a considerare fattori quali la dinamicità culturale e politica nonché la reale partecipazione della popolazione

al processo di rivendicazione– avvenga solo successivamente ad accordi o a pressioni internazionali (Toso, 2006).

1.3 Definizione di minoranza linguistica: come può essere fatta e i suoi ambiti di applicazione

Come già ribadito, “una minoranza linguistica è una comunità, numericamente ridotta e storicamente presente, che parla una lingua diversa da quella ufficiale di una maggioranza –nel caso dell’Italia, diversa dalla lingua italiana–” (Dizionario giuridico - Brocardi.it, 2000-2022). Da tale definizione, si evince chiaramente che è possibile definire la “minoranza” sia da un punto di vista sociopolitico che da un punto di vista linguistico.

Stando al primo aspetto, si constata che il concetto di minoranza si sia affermato abbastanza tardi nell’ottica del linguaggio sociopolitico, a Ottocento inoltrato, ossia durante l’età del Romanticismo e, come afferma il linguista e dialettologo italiano Fiorenzo Toso, tale nozione rappresentava gruppi sociali di popolazioni sottoposti a trattamenti diversi e spesso discriminatori da parte della maggioranza proprio perchè “all’interno di una compagine omogenea quanto a cultura, etnia, lingua, tradizioni e religione costituivano contraddizioni o eccezioni al concetto dominante di nazione” (Toso, 2008: 14). La minoranza etnico-linguistica o semplicemente linguistica, infatti, sorge nel momento in cui una élite economica e politica stabilisce gli aspetti culturali caratteristici di un determinato paese e lo stato conferisce forma giuridica e stabile ad alcuni simboli che rappresentano la sua identità nazionale (Toso, 2008). Nelle società europee dell’Antico Regime –dove con *Antico Regime* si allude al sistema di governo antecedente la Rivoluzione Francese del 1789–, erano piuttosto le differenze religiose a costituire il punto cardine discriminante e, di conseguenza, le interdizioni, persecuzioni e repressioni delle particolarità linguistiche non erano ancora né attuate né minimamente concepite. Di fatto, indipendentemente dalla preferenza per il linguaggio adottato dal re, erano veramente poche le occasioni in cui le popolazioni parlanti una lingua diversa rispetto a quella della maggioranza venivano emarginate e penalizzate. È errato affermare però, che all’epoca dell’Ancien Régime non esistevano proprio casi in cui si chiedeva di rivendicare un’identità linguistica speciale; queste richieste c’erano ma semplicemente riguardavano altre esigenze come ad esempio la volontà di alcuni popoli di tradurre i testi sacri nella propria lingua madre per far emergere un’alterità politica e religiosa (Toso, 2006).

La nozione linguistica di minoranza, invece, è saldamente connessa al senso di appartenenza nazionale che le popolazioni coinvolte provavano a differenza della gran parte della popolazione dello stato in cui esse venivano accettate e integrate.

In particolare, in Italia è stato l'operato molto importante di Graziadio Isaia Ascoli ad aver guidato e indirizzato l'attenzione verso una classificazione delle minoranze linguistiche. Nonostante gli intenti del docente, glottologo e linguista italiano fossero principalmente di natura scientifica e metodologica, egli ha dapprima identificato –attraverso dei criteri strettamente linguistici, non prendendo dunque in considerazione le tradizioni culturali e storiche– l'originalità e l'identità dei gruppi dialettali ladini prima e franco-provenzali poi per arrivare a considerare la varietà del ladino dolomitico come una lingua a parte, dinamica e locale (Toso, 2008). Tutto ciò, ha portato a una nuova classificazione e valorizzazione delle minoranze etniche –ovvero insiemi di popolazioni legate da lingua, storia e tradizioni comuni che non corrispondono a quelle del gruppo sociale di maggioranza residente nello stesso territorio– e linguistiche in quanto il fatto di analizzare il ladino dolomitico come entità e varietà a sé stante senza una reputazione e un utilizzo sociale differente dai dialetti limitrofi, voleva dire che partendo da materiale linguistico autentico si poteva costituire un'identità locale sviluppata. Pertanto, già da questo si incominciava a dedurre che la problematica delle minoranze linguistiche poteva inglobare una vasta serie di sottili sfumature e non doveva stimarsi solo ed esclusivamente sulla base della corrispondenza esistente tra lingua a lingua.

In generale, quando si affronta l'argomento delle lingue minoritarie è importante riconoscere che queste varietà idiomatiche “presentano livelli diversi di elaborazione e non sempre sono in grado di andare oltre le esigenze comunicative della pratica quotidiana” (Toso, 2006: 40). Proprio per questa ragione, Fiorenzo Toso (Toso, 2006; pp: 40-43) ha effettuato un raggruppamento molto articolato ed eterogeneo delle lingue minoritarie che, stando almeno alle varietà riconosciute nel paese italiano, comprende:

- *Lingue minoritarie provviste di uno standard di riferimento* → La popolazione minoritaria di un paese nutre importanti e riconosciuti legami di affinità culturale con uno o più paesi ed è proprio in questi altri paesi che lo standard diffuso ufficialmente viene accolto e ammesso dalla comunità stessa. Gli unici esempi tipici di questa prima fascia di lingue minoritarie presenti per eccellenza in Italia sono in francese in Valle d'Aosta, lo sloveno in Friuli-Venezia Giulia (specialmente nelle province di Gorizia e Trieste) e il tedesco in Alto Adige;
- *Lingue minoritarie dotate di uno standard di riferimento teorico* → Sono varietà dialettali

- caratterizzanti la popolazione croata in Molise o i gruppi germanofoni nella provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia– che nonostante si avvicinino molto a modelli linguistici stranieri non vogliono utilizzare concretamente questi ultimi come riferimento standard;
- *Lingue minoritarie con uno standard di riferimento velleitari* → In un territorio specifico, due standard non riescono a emergere sia nell'utilizzo parlato che in quello scritto della lingua e creano solo una situazione di grande confusione. Il caso più tipico è quello dell'occitano nel dominio francese dove i due standard elaborati, quello occitanico e quello provenzale, non sono riusciti a imporsi neppure sui dialetti regionali;
- *Lingue minoritarie munite di uno standard statuario* → I parlanti di lingue minoritarie, in questo stadio, tendono a rifiutare uno standard Soprattutto nel campo amministrativo e pubblico;
- *Lingue provviste di standard potenziale* → Trattasi di comunità linguistiche di poca solidità all'interno delle quali la parlata locale, attraverso dei processi molto elaborati, può essere portata ed elevata a livello di standard; è il caso ad esempio del catalano ad Alghero, in Sardegna;
- Infine, *lingue totalmente prive di standard* → In questa categoria rientrano tutti gli idiomi minoritari presenti nello Stato italiano eccetto, come si ribadirà poi successivamente, il francese in Valle d'Aosta, lo sloveno in Venezia Giulia, il tedesco in Alto Adige e per certi versi il ladino e il friulano (Toso, 2006).

1.4 Il significato di minoranza associato all'appartenenza e all'identificazione dialettale, etnica, linguistica e nazionale

Il termine colto *etnia*, dal greco *ethnos* = *popolo*, affermatosi anch'esso nello scenario politico europeo alla fine dell'Ottocento, denota “una comunità caratterizzata da omogeneità di lingua, cultura, memorie storiche e tradizioni, stanziata tradizionalmente su un determinato territorio” (Toso, 2008: 24).

Eppure, come sottolinea sempre lo stesso autore in questione, anche il concetto di nazione può essere determinato dall'appartenenza a una comunità contraddistinta da vari aspetti –che siano

essi di natura culturale, linguistica o religiosa— che i suoi membri approvano; pertanto anche se le nozioni di etnia e nazione hanno in comune gli stessi elementi condivisi dai partecipanti, non risulta affatto facile distinguerli. Ciononostante, sembra che nell'uso comune, l'espressione *nazione* sia generalmente accomunata a quella di un'organizzazione politico e sociale corredata da istituzioni accreditate, concetto che non è affine alla definizione di *etnia*.

Sulla base di quanto osservato, si può dedurre che il concetto di nazione si concepisca e sviluppi come quello di un'associazione coesa atta a soddisfare esigenze e interessi precisi fino ad arrivare a un'organizzazione, ossia lo stato, in grado di normalizzare l'esistenza e le relazioni tra individui in modo tale da raggiungere insieme degli ideali comuni nella fondazione di uno stato e delle strutture ad esso annesso. Quindi, se la nazione —frutto di un processo secolare che attraverso numerose conquiste territoriali, cessioni e trattati ha portato all'unione di diverse comunità all'interno di un assetto (linguistico e culturale) omogeneo— aspira a diventare una società generata da un accordo reciproco approvato da tutti i suoi membri, l'etnia dal canto suo è una sorta di nazione potente poiché si identifica in una collettività non coordinata e spontanea basata sull'appartenenza e sulla condivisione di sentimenti e stati d'animo (Toso, 2008). Proprio in una collettività basata sull'omogeneità linguistica, sulla condivisione di costumi e scopi, l'emergere di ideali contrapposti e diversi rispetto a quelli approvati dal resto della nazione, in maggioranza, ha implicato l'apparizione del disagio minoritario interno alla società etnica stessa.

In Italia, ma non solo, il concetto di minoranza linguistica è minuziosamente discusso tra gli studiosi e tradizionalmente si finisce per associare la minoranza linguistica alla nozione tardo-ottocentesca di minoranza nazionale, impiegata per designare quegli strati di popolazione che, all'interno della concezione di stato-nazione rifiutino se non tutti alcuni dei cosiddetti caratteri nazionali —ad esempio la cultura materiale e spirituale, la lingua, il patrimonio storico— dei quali invece si fa messaggera il resto della comunità in maggioranza, accettandone la codificazione e la stesura da parte dell'élite intellettuale e politica del paese (Toso, 2006; Stolfo, 2003).

Un'altra distinzione che è necessario apportare è quella relativa ai concetti di *lingua* e *dialetto* che, sebbene sembrano sinonimi in quanto all'oggetto che precisano da un punto di vista strettamente linguistico, hanno delle sfumature abbastanza differenti tra loro. Infatti, se la lingua è un veicolo prestigioso attraverso il quale si comunica e ci si esprime riflettendo le esigenze di una società molto organizzata, il dialetto è un'espressione non formalizzata e spontanea della cultura di una comunità.

In ogni caso, il dialetto non è subalterno alla lingua in quanto si tratta di un sistema di componenti fonetici, grammaticali e lessicali che, proprio come la lingua, è in grado di

aggiornarsi e arricchirsi costantemente per consentire anche una migliore diffusione di idee e impressioni (Toso, 2006; Toso, 2008).

1.5 Difficoltà nel riconoscimento della lingua minoritaria: la minoranza come fonte di ricchezza e problematica di rivendicazione culturale, etnica e linguistica

Come già constatato, una lingua minoritaria è un sistema che deve rispettare almeno tre requisiti: oltre a essere usata presso comunità o gruppi di parlanti all'interno di una realtà amministrativa e politica, deve differire dalla lingua ufficiale riconosciuta e deve essere parlata almeno da una minoranza di persone.

Relativamente a questo aspetto, Fiorenzo Toso pensa che: “Nell’affermazione del ruolo di lingua minoritaria, entrano in gioco anche altri fattori, come l’autostima dei parlanti e la volontà precisa di una parte significativa di essi di avviare un processo rivendicativo, almeno a carattere culturale, basato sulla promozione e valorizzazione della specificità idiomatica” (Toso, 2008: 23). Secondo l’autore quindi, l’autostima dei parlanti, la loro volontà di attuare un processo rivendicativo per la promozione culturale e la valorizzazione della peculiarità linguistica in questione sono fattori da non sottovalutare che incidono molto nel riconoscimento dello status di lingua minoritaria. Si sostiene addirittura che, se lo Stato fatica a gestire la problematica del riconoscimento della minoranza linguistica –salvo quando posto sotto pressione dalle parti interessate o da altri stati tutori– sono le popolazioni minoritarie stesse a lottare fortemente per la difesa della loro lingua.

A tal proposito, esistono una serie di criteri utili per agevolare e sostenere il processo di crescita e acquisizione di una coscienza linguistica. Essi sono: il maggior o minor legame di parentela con l’idioma ufficiale conosciuto anche come criterio di distanziamento linguistica; la fedeltà linguistica dei parlanti, ovvero la persistenza nell’utilizzo della lingua minoritaria nonostante la pressione sociale e la presenza di una norma scritta codificata che permetta ai locutori di identificarsi al di là delle sottovarietà della lingua (Toso, 2006).

Dal canto loro, le minoranze etniche e linguistiche nel corso degli anni si sono munite di proprie strutture di coordinamento, promozione e ricerca, divenute mediatrici fondamentali per istituzioni come il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea e l’Unesco (Toso, 2008).

Il contributo più importante offerto dalla prima organizzazione elencata, per quanto riguarda l’ambito comunicativo ed educativo, è stata l’emissione e l’approvazione, nel giugno 1992,

della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, documento articolato adattabile ai vari contesti nazionali e alle situazioni specifiche, che stabilisce tutte le misure che gli stati sono tenuti a rispettare e a mettere in atto per lo sviluppo culturale e linguistico delle minoranze storiche (Dal Negro, 2000). Inoltre, nel 1994, l'organo in questione si è impegnato nell'istituzione di una *Convenzione-quadro* volta alla protezione delle minoranze nazionali.

Anche il Parlamento Europeo ha svolto un eccellente lavoro in materia di tutela linguistica. Infatti, già dal 1981, è stata impiegata una *risoluzione per una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali* e per una *Carta dei diritti delle minoranze etniche* che ha poi consentito, a partire dal 1983, di avviare il servizio dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, ossia un'associazione non ufficiale ubicata a Dublino.

Nel 1987, infine, è stata approvata la *Risoluzione sulle lingue e le culture delle minoranze regionali ed etniche della comunità europea* come linea guida per l'insegnamento e l'utilizzo comunicativo e sociale di queste varietà (Toso, 2008).

Capitolo 2. *La tutela linguistica sotto forma di legislazione nazionale*

2.1 La legislazione italiana e la tutela delle lingue minoritarie

Ancora prima del Risorgimento –periodo storico compreso tra il 1815 e il 1870 che ha condotto l’Italia al conseguimento della propria unificazione nazionale– nella tradizione culturale del nostro paese, è sempre emersa la forte convinzione che la lingua rappresentasse la patria e che l’approvazione dei principi a essa connessi fossero un segnale di nazionalità. Tale visione, premonizione di una consapevolezza politica unitaria ancora celata, con il decorrere del tempo e dei secoli ha favorito lo sviluppo, la crescita e l’esistenza reale di un unico ordinamento linguistico in tutta la penisola italiana (De Mauro, 2011).

Durante l’epoca dell’unificazione italiana, la normativa atta a tutelare le tradizioni linguistiche altrui, dopo aver soppresso i contrasti derivati dall’intolleranza linguistica, ha collaborato a rafforzare il predominio della lingua italiana su ogni altra varietà territoriale esistente all’interno del paese. Nel 1861, infatti, anno di fondazione e proclamazione ufficiale dell’Unità d’Italia, i cittadini con un idioma differente dal dialetto italiano come lingua madre non superavano nemmeno l’uno per cento degli abitanti in totale (Toso, 2006). Ciononostante, a partire dal primo ventennio del ‘900 e in seguito alle espansioni territoriali conseguite dopo la Prima Guerra Mondiale, all’interno del territorio italiano vennero inglobati nuovi sottogruppi parlanti varie lingue che hanno permesso alla percentuale degli alloglotti –ossia dei parlanti di un idioma diverso da quello ufficiale della maggioranza– di giungere al due per cento della popolazione totale (De Mauro, 2011).

La prossimità a nazioni parlanti lingue diverse dall’italiano ha fatto in modo che durante l’Unità d’Italia, la situazione di alloglossia migliorasse, consentendo l’instaurazione di un forte rapporto culturale con le nazioni più diversificate. Dopo il 1861, la legislazione statale evitò ogni tipo di disaccordo: nella regione piemontese, ad esempio, l’uso costante di quattro lingue corrispondenti al dialetto ligure o piemontese, alle varietà provenzali o franco-provenzali, all’italiano e al francese, è la reale testimonianza della situazione –appena sopra menzionata– fondata sul rispetto reciproco di lingue minoritarie e di maggioranza.

Con l’instaurazione del regime fascista e della dittatura linguistica che ne è conseguita, si era impedito l’uso di lingue differenti dall’italiano agevolando in questa maniera l’emigrazione italiana verso aree in cui erano presenti minoranze linguistiche. Inoltre, lo stesso regime ricorse a dei provvedimenti indirizzati a espandere alle nuove province la regolamentazione italiana, a prevedere l’utilizzo della lingua italiana nei documenti ufficiali, nel campo dell’istruzione o ancora nella toponomastica (De Mauro, 2011).

Successivamente, la questione delle lingue minoritarie si ritrovò in alcuni provvedimenti diffusi dopo il 1945. Gli accordi internazionali, redatti per l'appunto sul finire del Secondo Conflitto Mondiale, permarranno fino allo scadere del XX secolo gli unici provvedimenti giuridici e politici in grado di difendere la minoranza di confine francese in Val d'Aosta, quella tedesca ubicata in Alto Adige e quella croata e slava nelle province di Gorizia e Trieste. Le altre minoranze non identificate ma comunque presenti all'interno dello stato italiano, sia nelle zone appartenenti alle regioni ordinarie sia in quelle a statuto speciale, non godendo sulla carta di un riconoscimento giuridico che servisse a tutelarle, ricevevano scarso riscontro da parte del governo centrale.

La carta costituzionale, fino agli ultimi anni del ventesimo secolo, era l'unico documento a racchiudere al suo interno –soprattutto grazie agli articoli 3 e 6– delle disposizioni giuridiche in merito alla tutela linguistica, trovando un seguito solo nel 1999 (Piergigli, 2001).

In particolare, l'articolo 3 della Costituzione Italiana¹, attesta che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna di condizioni personali e sociali, lingua, opinioni politiche, razza, religione e sesso. Pertanto, si constata che la lingua, nel determinare l'eguaglianza degli individui davanti alla legge, è immessa nelle categorie delle distinzioni da escludere.

D'altra parte, invece, l'articolo 6 sempre della Costituzione², espone dettagliatamente ed esplicitamente l'intento di custodire formalmente le lingue minoritarie in campo giuridico senza predisporre però concretamente un intervento di salvaguardia vera e propria. In effetti, l'articolo in questione non sarà concretizzato fino al 1999 –anno della pubblicazione della legge numero 482– e, fino a quel preciso istante, l'Italia non aveva sentito minimamente la necessità di dare avvio a un approccio di tutela delle minoranze linguistiche (Lattanzi, 2013; Orioles, 2003).

Durante l'ottava legislatura nazionale del Regno d'Italia, dal 1979 al 1983, vengono formulate per la prima volta una serie di proposte di legge orientate all'assenso di un ordinamento coordinato e funzionale in fatto di tutela delle minoranze linguistiche. Ebbe così inizio un intricato cammino prolungatosi per ben vent'anni, dal 1979, data della prima presentazione di legge firmata dai parlamentari radicali, al 1999, giorno in cui terminava in Parlamento la procedura legislativa che aveva condotto all'accettazione della legge 482/99. Il primo aspetto della tutela destinato a tutti i cittadini presenti nel territorio italiano e di conseguenza anche i gruppi minoritari, veniva legittimato all'interno della comunità internazionale con la stesura nel 1945 della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel

¹ La Costituzione, Principi fondamentali, Articolo 3, consultabile nel link allegato, appendice A.

² La Costituzione, Principi fondamentali, Articolo 6, consultabile nel link allegato, appendice A.

1948, documenti ufficiali che deliberavano entrambi di “far confluire la garanzia delle situazioni minoritarie nella proclamazione dei diritti umani e del principio di non discriminazione” (Piergigli, 2001: 45).

Anche il Consiglio d'Europa, istituzione per i diritti umani, impediva qualsiasi forma di isolamento sulla base della lingua di appartenenza e dell'adesione a una minoranza nazionale. Infatti, fin dall'epoca inclusa tra i due conflitti mondiali, le misure internazionali non hanno mai tralasciato il principio di non discriminazione, spronando i vari stati a prodigarsi nella diminuzione delle circostanze di svantaggio che spesso si abbattono sui gruppi di minoranza (Piergigli, 2001).

Gli argomenti della tutela in materia linguistica e del diritto delle minoranze all'esistenza, alla conservazione e alla messa in rilievo della propria identità culturale, venivano analizzati accuratamente nelle attività dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) relativi alla grandezza umana.

Nell'Atto finale della Conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa, noto anche come Atto finale di Helsinki del 1975 e poi nei cosiddetti seguiti di Helsinki, gli atti conclusivi delle molteplici assemblee di Vienna (1989), Copenaghen (1990) e Ginevra (1991) riaffermavano il compito degli stati sia di adottare le misure amministrative, giudiziarie e legislative indispensabili per il raggiungimento dell'uguaglianza sia di realizzare i giusti presupposti per la promozione dell'identità culturale, etnica, linguistica e religiosa delle minoranze. In questa visione, si situano alcuni documenti dell'organizzazione internazionale del Consiglio d'Europa –già individuati anche nel precedente capitolo– quali la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1994 (Piergigli, 2001).

In conclusione, continuando a ragionare in merito alla Costituzione Italiana, occorre sottolineare che il concetto di minoranza spicca esclusivamente nell'articolo 6 con riferimento alle minoranze linguistiche che la Repubblica si impegna a tutelare attraverso ordinamenti adeguati. Tuttavia, è indiscusso che la tutela delle minoranze si registri solitamente all'interno del quadro dei principi centrali della disposizione e soprattutto all'interno sia del principio di uguaglianza che impedisce l'emarginazione sulla base della lingua, della razza e della religione [articolo 3 della carta costituzionale] sia del principio pluralista che assicura e individua i diritti intoccabili dell'uomo tanto come singolo individuo quanto come parte integrante delle organizzazioni sociali [articolo 2 del testo costituzionale³].

³ La Costituzione, Principi fondamentali, Articolo 2, consultabile nel link allegato, appendice A.

A dire il vero, però, le misure di salvaguardia comportano l'adozione di forme di discriminazione positiva a sostegno di coloro che appartengono a una fascia debole o a una minoranza attraverso delle misure speciali volte a promuovere, nel rispetto dei membri, il mantenimento delle peculiarità culturali e linguistiche (Lattanzi, 2013).

2.1.1 I dialetti italiani nell'ottica della minoranza linguistica

Come già analizzato nel primo capitolo, lingua e dialetto –in quanto strumenti di comunicazione e informazione sociale– consentono, mediante la condivisione della stessa norma comunicativa, l'identificazione tra i membri di una collettività e l'instaurazione di un rapporto di conformità. Ciononostante, si ribadisce che la differenza tra lingua e dialetto è data dalle dissimili funzioni che le esigenze pratiche e le istituzioni hanno contribuito a imporre nel corso della storia e che hanno reso il ruolo del dialetto sempre più debole anche in virtù della minore reputazione che quest'ultimo gode rispetto alla lingua limitando ulteriormente, o peggio, mettendo in crisi i suoi settori di utilizzo (D'Agostino, 2012; Toso, 2008).

A partire dal '700, ai pregiudizi circa il valore culturale e identitario del dialetto e alle sottovalutazioni inerenti alla sua subordinazione, si è aggiunto lo stereotipo che definisce il dialetto, soprattutto per ragioni di carattere estetico, come una storpiatura della lingua stessa. In linea di principio, le lingue delle minoranze permangono abitualmente nella condizione di dialetti fino a quando non arriva il momento esatto in cui lo Stato ne riconosce e valorizza l'impiego sul territorio e tra gli appartenenti del gruppo etnico, in assoluta parità con la lingua ufficiale di tutto il paese. A questo punto, venuta meno la circostanza di subordinazione di un sistema di comunicazione rispetto a un altro, e una volta identificata la lingua minoritaria come un principio comunicativo e identitario degno di essere individuato, affermato e salvaguardato, è necessario che l'idioma di una minoranza linguistica venga ammessa e introdotta in una situazione di reale parità istituzionale con la lingua dominante (Toso, 2002).

Il riconoscimento nazionale e sociale caratteristico della lingua e non dei dialetti erroneamente fa pensare che la prima possa essere utilizzata in vari ambiti (amministrativi, lavorativi, ludici eccetera). In realtà, il tutto dipende dalle condizioni d'uso dei parlanti, dal loro tacito accordo, dalle loro considerazioni spontanee e valide ma non da virtù proprie della lingua rispetto al dialetto; “si ha così il caso di parlate per cui lo *status* è incerto e solo la volontà del gruppo che vi ci si riconosce fa sì che assumano i caratteri della lingua o del dialetto (Dell'Aquila-Iannàccaro, 2004: 14).

Un classico esempio è il caso del catalano, lingua co-ufficiale –sentita, salvaguardata e valorizzata come tale dai suoi parlanti– che con il grado di raffinatezza linguistica di cui è portatrice, viene impiegata senza difficoltà alcuna nei campi amministrativi e letterari (Dell’Aquila-Iannàccaro, 2004).

Per quanto riguarda la situazione in Italia, invece, è necessario chiarire una volta per tutte che i cosiddetti dialetti italiani non corrispondono ai dialetti dell’italiano quanto più ai dialetti del latino, o meglio a continuazioni linguistiche indoeuropee, indipendenti dal latino, parlate nei vari territori (Toso, 2002).

È ancora frequente, purtroppo, il preconcetto che i dialetti siano un’alterazione dell’italiano anche se di fatto non è così: derivati principalmente –per contatto con gli idiomi precedenti– dal latino ma anche dal tedesco al settentrione e dall’albanese e dal greco al meridione oppure giunti in un secondo momento attraverso fenomeni quali campagne militari o flussi migratori, i dialetti si definiscono oggi come la normale evoluzione dell’idioma parlato a livello locale (Berruto, 2012).

Infine, è interessante notare che la varietà romanza più somigliante all’italiano è il còrso, vale a dire l’idioma simile ai dialetti della Corsica centro-occidentale e meridionale –parlato da circa il 12% della popolazione complessiva sarda– tipico di tutta la parte settentrionale della Sardegna, che per la sua natura specifica e vitale è spesso considerato una lingua a parte (Toso, 2008). All’interno delle parlate sardo-corse, è necessario poi identificare i gruppi dialettali corrispondenti alla varietà gallurese e a quella sassarese: in particolare, se la prima è il risultato di una forte immigrazione originaria dalla Corsica, la seconda deriva dalla massiccia influenza continentale specifica dei secoli XII-XIV (Orioles, 2003; Toso, 2006).

2.2 Le minoranze linguistiche storiche in Italia

Le minoranze linguistiche di antico insediamento –meglio conosciute come minoranze linguistiche storiche– sono un gruppo di lingue parlate che, sulla base della profondità cronologica e temporale del loro stanziamento, possono essere denominate endogene in quanto i parlanti, essendosi installati su uno specifico territorio da molto, molto tempo, hanno tutto il diritto di considerarsi “propri” del luogo (Marra, 2007; Orioles, 2003).

L’Italia è un paese ricco di minoranze linguistiche storiche sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo. Secondo i valori stimati dal Ministero dell’Interno, infatti, circa il 5% della popolazione italiana come lingua materna parla una lingua diversa dall’italiano.

Le minoranze linguistiche riconosciute e salvaguardate dalla legge 482, approvata nel 1999⁴, e recante il titolo di *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, sono un totale di dodici. L'articolo 2 di questa legislazione, che si prenderà in esame in un secondo momento, afferma che la Repubblica Italiana salvaguarda la cultura e la lingua delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Questo secondo gruppo elencato sicuramente rientra nella definizione di minoranze linguistiche storiche, poiché è da lungo tempo che tali varietà appartengono al territorio italiano; tuttavia anche le popolazioni di origine albanese, catalana, greca e slava, possono essere definite minoranze storiche (De Mauro, 2011).

Ora, si descrivono brevemente le dodici minoranze storiche tutelate dalla legge 482 del 15 dicembre 1999:

- Le *comunità albanesi (Arbëresh)*, riscontrabili a partire dal Quattrocento –da quando il re Alfonso I d’Aragona ha dato il via al movimento migratorio presso il Regno di Napoli–, sono oggi presenti in ben sette regioni dell’Italia centro-meridionale: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006⁵; D’Agostino, 2012);
- Le *comunità catalane*, fondate nella città sarda di Alghero nel XII secolo dalla famiglia genovese dei Doria, si attestano storicamente a partire dal 1354 quando la città in questione fu occupata dal re Pietro IV d’Aragona.
Il catalano oggi è diffuso e parlato soprattutto ad Alghero, sulla costa nord-occidentale della regione sarda, in provincia di Sassari (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; D’Agostino, 2012; Orioles, 2003);
- Le *comunità croate* –provenienti dai Balcani, evase dalla Dalmazia a seguito dell’invasione ottomana dei turchi e salvaguardate a livello internazionale dal 1998– si sono installate tra il Quattro e il Cinquecento nelle zone profughi.

⁴ Legge 15 dicembre 1999, n. 482, *Norme in materia di tutela delle minoranze storiche*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, consultabile nel link allegato, appendice B.

⁵ <https://www.miur.gov.it>, Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006. Le minoranze linguistiche in Italia nella prospettiva dell’educazione plurilingue. La legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche nel settore scolastico, *Bilancio dei primi sei anni di attuazione*.

Ad oggi, sono quasi tremila le persone che parlano croato nei tre comuni della regione molisana che sono rispettivamente: Acquaviva Collecroce, Montemito e San Felice del Molise (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; D'Agostino, 2012);

- Le *comunità francofone* si rilevano sia nella regione valdostana dove, per il livello alto, prevale ufficialmente il bilinguismo francese-italiano sia in alcune valli piemontesi (D'Agostino, 2012);

- Le *comunità native francoprovenzali* hanno consolidato la loro parlata locale, il patois –caratterizzata da tratti fonetici e morfologici omogenei, distinti dalle varietà francesi e occitaniche– a partire dal VI secolo. Esse son presenti, oltre che in Valle d'Aosta, in alcune vallate torinesi e in provincia di Foggia, nei comuni pugliesi di Celle San Vito e di Faeto (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; Orioles, 2003);

- Le *comunità occitane*, sono legate dall'utilizzo della lingua parlata occitanica –conosciuta anche come lingua d'oc o lingua provenzale– che è un idioma indoeuropeo facente parte del gruppo delle lingue neolatine.

Tali minoranze linguistiche si trovano specialmente in molteplici valli alpine del Piemonte, tra Cuneo e Torino, nella provincia ligure di Imperia e nella provincia calabrese di Cosenza, con precisione nel comune di Guardia Piemontese (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; D'Agostino, 2012);

- Le *comunità greche* esistenti son collocate in Italia meridionale, rispettivamente in Calabria –nel massiccio montuoso dell'Aspromonte e nei centri calabresi di Bova, Bova Marina, Condofuri, Roccaforte del Greco, Roghudi– e in Puglia –nei comuni di Calmiera, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollino– dove la parlata è soprannominata anche *griko*.

Non tutti gli studiosi la pensano allo stesso modo circa l'origine delle minoranze linguistiche greche: in effetti, se alcuni ritengono che gli insediamenti derivino interrottamente da varietà greche di epoca classica, altri reputano che il carattere greco di queste aree non sia la diretta continuità dell'antichità bensì risalga alle ripopolazioni avvenute nella successiva età bizantina (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; D'Agostino, 2012);

- Le *comunità sarde* si contraddistinguono per il sardo che è la lingua di origine neolatina più peculiare soprattutto per il mantenimento di tipici elementi arcaici. L'isolamento geografico della regione unito al senso di forte autonomia e individualità ha portato a classificare le varietà sarde come idiomi minoritari da salvaguardare.

Sono sarde tutte le parlate dialettali della regione sarda a eccezione di Alghero –isola linguistica catalana– e delle collettività tabarchine, isole linguistiche genovesi, di Calasetta e Carloforte (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; D'Agostino, 2012);

- Le *comunità linguistiche slovene* della regione friulana sono stanziati in tutta la zona di confine tra la Croazia, il Friuli e la Slovenia, in particolare: nelle province di Gorizia; in alcuni territori di Trieste e nella Val Canale, nelle Valli del Natisone e nella Valle di Resia, in provincia di Udine.

Inoltre, con la legge numero 38 del 23 febbraio 2001⁶ –denominata *Norme a tutela degli sloveni del Friuli-Venezia Giulia*– tutti gli sloveni, anche se residenti in province differenti, hanno diritto a una parità di tutela sia nel campo dell'istruzione che in quello di accesso ai mass media (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006);

- La *comunità friulana* è una minoranza autoctona, ovvero sia una minoranza antica che –nonostante le numerose invasioni delle popolazioni germaniche e slave– ha saputo conservare nel tempo il suo carattere identitario etnico e linguistico.

L'idioma friulano –distinto dallo sloveno, dal tedesco e dal veneto che si riscontra nelle zone adiacenti– è attualmente parlato a Gorizia, Pordenone e Udine, province storiche che, con Trieste, dal 1964 rappresentano la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; D'Agostino, 2012);

- Le *comunità ladine* sono minoranze linguistiche diffuse nelle frontiere internazionali, nazionali e regionali che percorrono la catena montuosa delle Alpi. Pertanto, si constata la presenza di un ladino dolomitico che costituisce la porzione centrale di un vasto territorio linguistico nelle Alpi comprendente anche la parte del Canton Grigioni in Svizzera dove si parla il ladino occidentale o romancio e la regione friulana in cui si parla il ladino orientale o friulano.

⁶ Legge numero 38 del 23 febbraio 2001, *Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001, consultabile nel link allegato, appendice C.

La comunità ladinofona, in Italia, vive nelle regioni del Trentino-Alto Adige e del Veneto, soprattutto nelle province di Bolzano, Trento e Belluno. A questo proposito, è interessante rimarcare che: nel 1923, le valli Badia, Gardena e Marebbe son state attribuite alla provincia di Bolzano; la Val di Fassa, fino al comune di Moena in Trentino, è stata annessa alla provincia autonoma di Trento; mentre, alla provincia di Belluno, è stata assegnata la valle d'Ampezzo fino a Borca di Cadore congiuntamente ai comuni di Colle Santa Lucia, Livinallongo e Piave Complico (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; D'Agostino, 2012);

- Le *comunità tedesche*, ubicate lungo l'arcata alpina, appartengono a gruppi diversificati.

Si analizzano in poche righe le caratteristiche principali di ognuno di essi:

- Le *comunità carinziane* sono dei gruppi linguistici di antico insediamento che parlano varietà di tedesco somiglianti a quelle utilizzate oltre le Alpi Carniche. Oggigiorno, queste minoranze sono diffuse: in Friuli-Venezia Giulia, precisamente in provincia di Udine, a Sauris e Timau; nel comune bellunese Sappada, in Veneto e nella Val Canal, al confine con i paesi austriaco e sloveno;
- La *popolazione dei cimbri*, originaria dell'Europa del nord, è attualmente riscontrabile: nei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, tutti e tre in Trentino; nei sette comuni –Asiago, Enego, Forza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo– dell'altopiano di Asiago in Veneto; nei tredici comuni della Lessinia –Azzarino, Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Camposilvano, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, San Bartolomeo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tavernole, Valdiporro, Velo Veronese– in provincia di Verona e in alcuni centri della provincia di Vicenza;
- La *minoranza* tedescofona *mochena* è una piccola collettività situata in Trentino-Alto Adige, nella valle del torrente Fersina, denominata anche valle dei Mocheni per la peculiare lingua degli abitanti che la abitano;
- Il *gruppo* linguistico *tedesco* –con il livello di competenze amministrative, economiche e legislative di cui beneficia– dimora per la maggior parte in Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella provincia di Bolzano, e in minima parte nella provincia di Trento.

È importante evidenziare che, per tutelare la crescita economica ed etnica collettiva, il gruppo di parlanti di lingua tedesca residenti nella città di Bolzano gode della stessa parità di diritti dei parlanti di lingua italiana;

- Le *comunità* tedescofone di tipo *walser* erano prevalentemente costituite da gruppi di contadini e pastori alemanni che nell’VIII secolo, dopo aver percorso la zona alpina dell’Oberland Bernese, si stanziarono prima nell’alta Valle del Rodano, conosciuta anche come Vallese, per poi giungere e stabilirsi nel XII secolo in Italia, attorno al Monte Rosa. Al giorno d’oggi, la minoranza walser è presente: in provincia di Aosta, nei comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-la-Trinité e Issime; in Piemonte, nelle province di Verbania –precisamente a Formazza e Macugnaga– e di Vercelli –ad Alagna, Rima, Rimella e Valsesia–.

Alla collettività walser, infine, tramite legislazione del 1993, è stata riconosciuta una specifica forma tutela inclusiva anche dell’insegnamento attuato nella lingua materna (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; D’Agostino, 2012; Telmon, 1992).

Oltre alle minoranze storiche bisogna poi identificare le cosiddette ‘nuove minoranze’ o minoranze esogene, definite in tal modo per via delle numerose immigrazioni straniere recenti. Infatti, sempre più spesso nel nostro territorio, si stanno componendo comunità di parlanti i cui idiomi differiscono dalla nostra lingua madre, ossia l’italiano. Tuttavia, tale fenomeno – conseguenza diretta degli attuali flussi migratori– non sempre acconsente alle collettività di altri paesi di associarsi e identificarsi, da un punto di vista culturale, linguistico e sociale, come un gruppo compatto e coeso anziché come un congiunto di persone (Orioles, 2003; Telmon, 1994). Infine, un altro fattore distintivo è quello che oppone alle minoranze propriamente linguistiche le cosiddette minoranze nazionali: se le prime annettono in genere, nelle varie zone italiane, parlanti di altre lingue senza uno specifico grado di coesione e senza che vi siano degli accordi internazionali in vigore; per le seconde, le comunità poggiano le loro basi su una nazione limitrofa o vicina la cui salvaguardia è equilibrata da accordi internazionali o reciproci (Orioles, 2003).

2.3 La tutela delle minoranze linguistiche nella penisola italiana

Le lingue minoritarie si sono imposte all'opinione pubblica e nella prospettiva italiana solamente nei primi anni '70 del '900, originando un ampio e interessante dibattito tra i vari linguisti e coinvolgendo direttamente i movimenti culturali più attivi e vivaci.

La Repubblica Italiana è uno dei pochissimi paesi in Europa che nel suo documento costitutivo, entrato in vigore nell'anno 1948, salvaguarda apertamente le minoranze linguistiche effettive, riconoscendo l'esistenza di dodici comunità storiche all'interno dei confini del suo territorio. Tali gruppi, che rappresentano più di due milioni e mezzo di parlanti, ripartiti in più di mille comuni di quattordici regioni italiane, sono tutelati da opportune legislazioni nazionali (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006).

Come già descritto anteriormente, sono diversi gli articoli della Costituzione Italiana che si occupano di approfondire la tematica della tutela linguistica. Oltre agli articoli 2 e 3 che, come si è già osservato, sanciscono sia i diritti inviolabili del singolo individuo che la sua dignità e uguaglianza sociale dinanzi alla legge, indispensabile è specialmente l'articolo 6.

In quest'ultimo, infatti, si afferma espressamente che la Repubblica italiana sostiene, mediante apposite normative, le minoranze linguistiche. A consolidare questa clausola contribuiscono anche altri articoli che, se da un lato si concentrano sull'adattamento dei principi e dei procedimenti della legge alle richieste di autonomia e di decentralizzazione, dall'altro puntano alla conformità del sistema giuridico italiano alle disposizioni del diritto internazionale, in genere accettate senza problemi. Pertanto, si deduce chiaramente che l'intenzione del legislatore è proprio quella di stabilire una solida base per salvaguardare le componenti sociali più deboli, come le minoranze linguistiche, eliminando ciò che di fatto riduce i valori indisgiungibili di libertà e uguaglianza (Ministero dell'Interno, Archivio Storico).

Inoltre, l'articolo 6 si applica principalmente nei regolamenti delle cinque regioni a statuto speciale –ossia: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta– che difendono le minoranze tramite fenomeni di bilinguismo e separatismo linguistico. Se con il primo termine ci si riferisce alla presenza di più di due idiomi in un singolo individuo o all'interno di una comunità, il secondo implica –per il componente di un gruppo minoritario– il diritto esclusivo a utilizzare la propria lingua al fine di acquisire un processo di istruzione separato e di ricevere da parte delle autorità un riscontro nella medesima lingua (Pititto, 2021). Andando più nello specifico, anche la legge quadro del 15 dicembre 1999, numero 482, intitolata *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche* –che si analizzerà con più cura e attenzione nei prossimi paragrafi– ha lo scopo di preservare, promuovere e tutelare le lingue di minoranza. La legislazione in questione, in più, include anche disposizioni

precise per l'insegnamento delle lingue minoritarie negli istituti di ogni ordine e grado delle dodici comunità –albanesi, catalane, croate, germaniche, greche, slovene e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo– riconosciute (Pititto, 2021).

Le scuole rivestono, quindi, l'importante compito di garantire lo sviluppo degli idiomi minoritari e per questa ragione si occupano autonomamente di pianificare –dal punto di vista didattico e organizzativo– lo svolgimento delle attività formative, di insegnamento della lingua e delle tradizioni locali (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006). Gli appartenenti a tali minoranze, dal canto loro, hanno il diritto di apprendere la propria lingua materna sin dal principio: nelle scuole dell'infanzia, difatti, oltre all'italiano, è previsto l'utilizzo della lingua di minoranza nelle attività di tipo ludico ed educativo; anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, è possibile usufruire della lingua di minoranza come strumento di insegnamento; mentre, ad adulti e docenti sono garantiti ampliamenti dell'offerta formativa per i primi e corsi costanti di aggiornamento e formazione per i secondi.

Si denota, quindi, che l'istituto scolastico assume di per sé un ruolo di fondamentale importanza come strumento principale per potenziare, salvaguardare e rafforzare il ricco panorama linguistico presente nel territorio (Ministero dell'istruzione e del Merito, Miur).

2.4 Leggi a favore della tutela linguistica in Italia: cause e conseguenze

Si osservano ed esaminano di seguito le due leggi fondamentali formalizzate dallo Stato e vigenti in Italia, relative alla tutela delle minoranze linguistiche: la legge numero 482 del 15 dicembre 1999 e la legge numero 38 del 23 febbraio 2001.

Come già annunciato, l'articolo 6 della Costituzione nonostante si impegni a salvaguardare le minoranze linguistiche in generale, non precisa quali sono né le popolazioni ammesse a tutela né gli strumenti di difesa adottati. È solo grazie alla legge numero 482 del 15 dicembre 1999, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, che l'articolo 6 trova la sua concretizzazione. In tale legislazione, in effetti, dopo aver enumerato le dodici popolazioni ammesse a tutela linguistica, si trattano le principali misure di difesa delle lingue minoritarie, quali il riutilizzo sia di toponimi legati alle tradizioni e alle usanze locali che di nomi e cognomi originali o ancora l'impiego dell'idioma per l'apprendimento e l'insegnamento scolastico, per gli incarichi comunali o di pubblica amministrazione.

Alle disposizioni generali contenute all'interno della legge 482/99 è susseguito un ulteriore provvedimento legislativo orientato, in questo caso, alla tutela della minoranza linguistica

slovena. Così, la legge numero 38 del 23 febbraio 2001 –*Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia*– ispirandosi alla Convenzione-quadro per il sostegno delle minoranze nazionali redatta a Strasburgo nel 1995 e alle linee guida della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie prevede, tra le altre questioni trattate al suo interno, il rispetto del campo territoriale sloveno, l'autonomia dell'istruzione in lingua slovena e ancora il diritto a utilizzare in tutte le pratiche pubbliche e ufficiali nomi e cognomi sloveni (Senato della repubblica, Legislatura 17^a - Dossier n. 493⁷).

Relativamente alla tutela penale, invece, sulla base dell'articolo 23 della legislazione 38/2001 e del 18 bis della legislazione 482/99, si dichiara che, come per la discriminazione razziale, sono penalmente proibite forme di crudeltà e intolleranza nei riguardi di tutti i membri delle minoranze linguistiche citate nel secondo articolo della 482/99 (Pititto, 2021).

2.4.1 La legge numero 482 del 15 dicembre 1999 e i suoi punti di criticità

L'08 novembre 1991, la Camera dei Deputati ha accolto la proposta di legge numero 612, denominata *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*. Tale legge, rimasta solo una proposta teorica poiché non ha riscontrato l'accettazione da parte del Senato, suppliva alla mancata attenzione giuridica da parte del governo verso le lingue minoritarie, mettendo in atto gli articoli 3 e 6 della Costituzione.

Numerosi contenuti della legislazione in questione si ritrovano nella normativa 482 del 1999 – *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*– ammessa definitivamente dal novembre dello stesso anno. L'unica diversità considerevole tra la legge 612 e la legge 482 è che quest'ultima, che tutela le sole minoranze storiche escludendo i dialetti e le nuove minoranze, precisa in modo più limitativo l'enumerazione delle lingue e delle culture salvaguardate e rispecchia espressamente prospettive più nazionaliste affermando, già nel primo articolo, che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano (Savoia, 2001).

Così, il 15 Dicembre 1999 il Parlamento Nazionale acconsente l'entrata in vigore della legge numero 482 –*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*– sulle Lingue e culture minoritarie in Italia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999. Ha così inizio l'arduo e prolungato percorso di normalizzazione linguistica che ha come scopo principale quello di affiancare alla lingua ufficiale del paese, ossia l'italiano, le tante varietà presenti sul territorio per proporle poi come lingua dell'amministrazione e della comunicazione

⁷ <https://www.senato.it>, consultato nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023.

al di fuori dell'ambito familiare, incentivando parallelamente la creazione di varietà scritte utili per regolamentare i peculiari dialetti riscontrati (Dell'Aquila-Iannàccaro, 2004; Vassere, 2004). Con questa legislazione, pertanto, lo stato italiano –oltre a individuare innumerevoli entità interne multiculturali e multilingue– avvia le fondamenta giuridiche per la salvaguardia delle minoranze linguistiche e nazionali che non beneficiano di misure di tutela maggiori rispetto a quelle previste in questa nuova normativa.

Inoltre, questa disposizione giuridica indirizzata e finalizzata alla valorizzazione di leggi specifiche valide in tutto lo stato italiano, è l'unica che mira a concretizzare gli articoli 3 e 6 della Costituzione e a soddisfare le esigenze costituzionali in fatto di tutela linguistica (Pinto, 2003-2004).

Di seguito, si spiegano brevemente gli articoli compresi all'interno di tale legge e riportati per intero nel link allegato, appendice B:

All'interno dell'**articolo 1** comma 1 della Legge 482, per la prima volta si riconosce l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica, quasi a volere rimarcare un'analogia tra l'identificazione dei diritti delle diverse varietà coesistenti e la necessità di attestare la priorità della normativa comune (Toso, 2005).

Inoltre, da un punto di vista giuridico, è importante osservare anche come il primo riconoscimento della condizione di lingua ufficiale dell'italiano derivi proprio da una legge concepita per tutelare le lingue minoritarie, a differenza di coloro che la consideravano una minaccia per l'unità del Paese (Orioles, 2003).

Dopo aver ribadito nuovamente il grado di ufficialità e di importanza della lingua italiana, l'**articolo 2** identifica per la prima volta, all'interno del nostro territorio, l'esistenza di altri idiomi e di altre culture che devono essere tutelate e potenziate dalla legislazione in questione. Vengono quindi esposte le dodici varietà appartenenti alla cosiddetta categoria delle minoranze linguistiche storiche, precisando che con l'aggettivo 'storiche' il legislatore voleva tentare di qualificare le minoranze linguistiche presenti da tempo in Italia, distinguendole in particolare da quelle giunte dopo i recenti movimenti migratori (Cocco, 2010). Perciò, viene decretata una gerarchia interna al sistema linguistico italiano la quale sancisce ciò a cui si attribuisce una forma di tutela e di valori e ciò a cui non spetta né l'una né l'altra cosa (Toso, 2006).

Con il sostantivo 'popolazioni', inoltre, si intuisce che il legislatore riconosce la presenza di realtà etniche diverse, rifiutando così collettività reputate degne di nota e rispetto, come le eteroglossie interne, le minoranze diffuse e le minoranze nuove.

Nella categoria delle eteroglossie interne, si riscontrano le minoranze di antico insediamento, ossia “varietà rimaste penalizzate dalla mancata tutela pur trattandosi a tutti gli effetti di minoranze” (Orioles, 2003: 35) il cui prerequisito obbligatorio è stato prescritto dalla legge allo scopo di raggiungere un determinato livello di difesa: si tratta, in particolare, delle comunità gallo-italiche ubicate in Basilicata e in Sicilia e della comunità dei Tabarchini, nella regione sarda.

La legge 482, non prendendo in considerazione le minoranze diffuse –ossia quei gruppi minoritari sparsi, sparpagliati a piccoli gruppi sul territorio e pertanto disposti disomogeneamente all'interno di precise aree in modo non territoriale– manifesta limiti di natura territorialista poiché lega la salvaguardia all'obbligo da parte della minoranza di tutelare una specifica parte di territorio italiano (Orioles, 2003; Telmon, 1992).

In cambio, con il termine di minoranze nuove, forgiato da Tullio De Mauro, ci si trova dinanzi alla problematica –recente e sempre più in costante incremento– relativa alla presenza di immigrati all'interno del territorio italiano che asseconda la nascita di nuove minoranze linguistiche. Tuttavia, non tutte le varietà possono essere tutelate, dato che per dare il via allo sviluppo di una minoranza vera e propria si devono soddisfare determinati criteri sintetizzabili nell'avvenuta creazione di un'entità socialmente unita, identificabile sia negli insegnamenti e nelle forme di vita comunitarie che nella condivisione di un piano migratorio duraturo nonché nella fermezza del voler preservare cultura, lingua, identità originaria e religione (Telmon, 1994).

Esaminando più nel dettaglio l'articolo 2, infine, alcuni autori –sulla base dell'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dei capisaldi generali deliberati dalle organizzazioni europee e internazionali– son concordi nell'affermare che la Repubblica salvaguarda la cultura e la lingua delle comunità di parlanti albanesi, catalani, croati, francesi, franco-provenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi e sloveni (Orioles, 2003).

L'**articolo 3** della presente, catalogando i provvedimenti atti a determinare la tutela in ambito territoriale, consente ai cittadini di rafforzare la propria presenza minoritaria nei comuni di appartenenza. Eppure, il principio della cosiddetta territorialità si rivela molto limitante e restrittivo fino a diventare una condizione esemplificativa all'interno della legislazione stessa. Si tratta di un fattore semplificatore poiché evita alla base un insieme di direttive ma soprattutto di necessarie procedure –per niente facili da sviluppare– che servono per salvaguardare, in tutto il territorio nazionale, le particolarità linguistiche che sorgono a partire da specifiche

installazioni. I cittadini interessati, in effetti, possono essere difesi solamente all'interno di territori ben precisi e non al di fuori di essi.

A proposito del processo di demarcazione relativo all'ambito di tutela, oltre ai consigli comunali e provinciali, alle associazioni e alle consultazioni referendarie sarebbe più opportuno sviluppare organismi del tutto imparziali che siano in grado di assicurare la totale legittimità da un punto di vista scientifico (Malfatti, 2004).

Dal primo comma dell'**articolo 4** si coglie un notevole interessamento da parte del legislatore a preservare il diritto all'educazione relativo alle lingue di minoranza: in particolare, nelle scuole materne si sottolinea che viene già impiegata la lingua minoritaria per lo svolgimento di attività educative. Anche per quanto riguarda le scuole primarie e le scuole medie l'utilizzo della lingua di minoranza è già previsto come strumento di apprendimento.

Approfondendo l'articolo 4 dal punto di vista linguistico, si constata come il termine “accanto” –impiegato nel primo capoverso– rilevi il fatto che la minoranza possa essere divisa dalla lingua ufficiale soltanto in una condizione di concomitanza all'interno dell'educazione linguistica. “Considerato dunque che ogni attività educativa è pur sempre anche un'attività linguistica, emerge che non possano sussistere momenti concettualmente e programmaticamente separati nella facoltà di impiego dell'una e dell'altra lingua” (Cocco, 2010: 81).

Con il termine “prevede”, invece, il legislatore evidenzia come la pubblica istruzione debba essere in grado di assicurare la stesura di linee guida operative ed educative usufruendo anche della lingua minoritaria.

In conclusione, l'ultimo comma –il 5– delibera le modalità e i tempi previsti per le attività di insegnamento delle lingue di minoranza. La legge incarica i genitori di attuare una scelta selezionando se far imparare o meno ai propri figli la lingua di minoranza e sarà poi il Ministro dell'Istruzione a decidere i canoni generali per la concretizzazione delle disposizioni contenute all'interno dell'articolo in questione (Cocco, 2010).

L'**articolo 5** sancisce che, attraverso propri decreti, il Ministro dell'Istruzione può mettere in pratica dei canoni generali per concretizzare le misure contenute all'interno dell'articolo 4 ed è anche in grado di appoggiare e fondare, a livello locale e nazionale, delle iniziative concernenti lo studio delle lingue minoritarie riconosciute dalla legislazione in oggetto.

Inoltre, si segnala l'importo massimo per portare a termine i progetti appena sopra descritti e, come riportato nel comma 1 dell'articolo in questione, si constata che la spesa –a partire dall'anno 1999– non deve essere superiore ai due miliardi di lire annui.

Nel novembre del 2000, il ministro della Pubblica Istruzione –Tullio De Mauro– costituì una specifica commissione, in qualità di Gruppo di studio sulle minoranze linguistiche storiche, per fissare le linee guida relative all'attuazione dell'articolo 5, oggetto d'analisi. Il compito di tale commissione consisteva proprio nell'identificare i prerequisiti che devono soddisfare, per poter essere sovvenzionati, i progetti locali e nazionali –riguardanti le zone territoriali delle lingue minoritarie– disposti dagli istituti scolastici.

La commissione ha designato dei criteri atti a immettere efficacemente i progetti scolastici nei processi linguistici e socio-culturali connessi all'utilizzo delle lingue minoritarie all'interno delle collettività interessate. Per questa ragione, oltre all'insegnamento delle culture e delle lingue minoritarie a scuola, si è voluto dare importanza –esaltandola– all'offerta di ampliamento didattico dedicata agli adulti (Savoia, 2001).

L'**articolo 6** asserisce che spetta alle università delle regioni interessate il compito di appoggiare e incoraggiare iniziative quali corsi di cultura e lingua delle lingue minoritarie tutelate dalla legislazione in oggetto, al fine di facilitare e perfezionare lo studio scientifico anche da un punto di vista universitario.

Pertanto, tale articolo sostiene lo sviluppo delle lingue di minoranza nel dominio dell'istruzione –a partire dalle scuole primarie fino ad arrivare alle università– rimarcando il vincolo di autonomia che queste ultime devono essere in grado di mantenere nel settore dei comuni finanziamenti di bilancio per avviare corsi riguardanti le lingue di minoranza ammesse a salvaguardia (Orioles, 2003; Toso, 2006).

L'**articolo 7** concede agli enti collegiali dei comuni interessati il pubblico impiego della lingua minoritaria con corrispondente traduzione, indipendentemente dal valore legale proprio dell'italiano.

Connesso all'articolo 7, anche l'**articolo 8** è a favore dell'opportunità da parte dei comuni di appoggiare la diffusione –nella lingua ammessa a tutela– di atti ufficiali locali, regionali, statali e di enti pubblici non territoriali indipendentemente dalla qualità esclusiva e peculiare degli atti, nel testo stilato in lingua italiana.

In ogni caso, sempre l'articolo 8, sottovaluta la complessità di sostenere queste traduzioni considerando che ciò che più conta in assoluto è il riconoscimento e la concreta salvaguardia della lingua in questione e dei diritti linguistici della popolazione coinvolta (Toso, 2006).

Analogamente a quanto discusso e trattato finora, l'**articolo 9** concede l'utilizzo orale e scritto della lingua ammessa a tutela negli uffici delle amministrazioni pubbliche, a eccezione delle forze armate e delle forze di polizia dello Stato.

È inoltre possibile usufruire parzialmente della lingua minoritaria ammessa a tutela nei processi giudiziari dinanzi alla figura del Giudice di Pace, fermo restando le direttive stabilite dai codici routinari che prevedono, in tutti i gradi di giudizio, l'opportunità di avvalersi di un interprete. Infine, il comma 2 dello stesso articolo annuncia la costituzione –presso il Dipartimento Affari Regionali– di un fondo nazionale per la salvaguardia delle minoranze linguistiche con un finanziamento annuo inteso come soglia massima di spesa da suddividere poi annualmente, tramite delibera del Presidente del Consiglio, per concretizzare l'impiego orale e scritto delle lingue tutelate, nelle relazioni con gli uffici delle pubbliche amministrazioni (Malfatti, 2004).

Con l'**articolo 10**, l'ordinanza offre ai comuni di cui si è parlato all'articolo 3 l'occasione di adoperare, oltre ai toponimi ufficiali, i nomi di luogo derivati dalla tradizione linguistica.

Nell'**articolo 11**, viene discussa una novità di rilevanza storica: ai cittadini interessati viene infatti riconosciuto il diritto di ristabilire, nella forma originaria, il cognome o il nome di battesimo che era stato volontariamente italianizzato in precedenza.

In aggiunta, la legge –oltre a predisporre gli accordi necessari, adeguati a salvaguardare le minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza, tra il Ministero delle comunicazioni e la società rivenditrice del servizio pubblico radiotelevisivo– regola l'introduzione, all'interno delle trasmissioni pubbliche e private, di telegiornali e servizi di intrattenimento negli idiomi accettati a tutela.

L'**articolo 12** stabilisce che nelle usanze e nel contratto di servizio firmato tra il Ministero e la società concessionaria del servizio pubblico, ovvero la Rai, si garantiscono le circostanze per la salvaguardia delle minoranze linguistiche nelle aree di appartenenza.

In aggiunta, al comma 2 sempre dello stesso articolo, si decide che le regioni interessate possono sottoscrivere, in forma autonoma, accordi con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in modo tale da permettere la trasmissione di programmi nelle lingue ammesse a tutela. Questa necessità di controllo da parte delle trasmissioni televisive non è assolutamente nuova, poiché è la stessa Carta europea per le lingue regionali e minoritarie e convenzione quadro a focalizzarsi molto sul concetto dell'apertura, ai mass media, delle lingue di minoranza (Malfatti, 2004).

L'**articolo 13** prevede che le regioni a statuto ordinario si adattino ai presupposti sanciti dalla legislazione stessa. Eppure, le misure regionali già in vigore concernenti il mantenimento di condizioni più appropriate per l'utilizzo delle lingue minoritarie vengono ancora una volta rispettate e preservate. Tutto ciò consente di capire in che modo le direttive regionali già esistenti possano completarsi con la recente legislazione statale. Il regolamento regionale, infine, è sottoposto ad abrogazione, ossia a possibili affermazioni illegittime sopraggiunte per le parti discordanti con i principi fondamentali della normativa statale intervenuti in un secondo momento (Malfatti, 2004).

L'**articolo 14** gestisce le disposizioni finalizzate ad appoggiare e sostenere determinate proposte nell'ambito dell'editoria, della stampa e dei programmi radiotelevisivi concedendo in seguito agli enti locali e alle singole regioni i finanziamenti necessari ai media che adottano, nei rispettivi rendiconti, le lingue salvaguardate.

Nell'**articolo 15**, si considera il fatto che lo Stato non debba contribuire per una cifra superiore ai 10,5 milioni di Euro all'anno. Per evitare di gravare sulle casse statali, è stata per di più imposta una limitazione ai costi sostenuti dagli enti locali per soddisfare i vincoli scaturiti dalla legislazione oggetto d'analisi. Questa ipotesi ha così provocato un doppio effetto: da un lato, quello di accordare –mediante una ricaduta molto bassa sullo Stato– i diritti alle minoranze e dall'altro, quello di rendere partecipi le regioni e gli enti locali coinvolti e interessati attivamente nella politica di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche esistenti nei vari territori (Cocco, 2010).

L'**articolo 16**, soffermandosi ancora una volta sul contesto economico, precisa che le province e le regioni interessate possono occuparsi autonomamente della diffusione, del perfezionamento nonché della promozione delle lingue minoritarie ammesse a tutela mediante la costituzione di strutture apposite indirizzate a preservare le usanze originarie delle minoranze esaminate dalla norma stessa.

Malgrado il forte ritardo nell'emissione della normativa, l'**articolo 17** chiarisce come la legge in questione non sia di carattere autoapplicativo ma necessiti di rigorosi ordinamenti governativi disposti a loro volta dalle regioni italiane che accolgono le minoranze linguistiche. Conseguentemente, le questioni applicative della presente legislazione in materia di tutela linguistica vengono delegate a un regolamento idoneo, curato dal Ministro per gli Affari Regionali mediante delibera del 17 marzo 2000.

Così, l'11 aprile 2001, è stata accettata una proposta, ideata e sviluppata dall'apposito Comitato tecnico consultivo, e accolta dal Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Maggio 2001, numero 345⁸.

Il Ministro per gli Affari Regionali, infatti, –tramite delibera del 17 marzo del 2000– ha istituito un Comitato tecnico-consultivo a cui han preso parte i delegati del Ministero per gli Affari Regionali e gli altri Ministeri coinvolti, tre docenti qualificati eletti dal Ministero, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI), della Conferenza dei Presidenti delle province e regioni autonome e del Comitato nazionale federativo delle minoranze linguistiche (Confemili).

Il Comitato tecnico-consultivo in questione si è occupato di formulare una proposta che l'11 aprile del 2001 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri per poi essere integrata nella delibera emessa dal Presidente della Repubblica.

Quest'ultimo, dunque, “considerato che l'art. 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede per la sua attuazione l'emanazione di norme regolamentari” (Orioles, 2003: 146), valutata la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2001 e sentite le opinioni oltre che delle regioni interessate, del Consiglio di Stato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari regionali, per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio, della programmazione economica e della pubblica istruzione ha emanato il decreto in questione (Orioles, 2003).

L'**articolo 18** e l'aggiuntivo, il **18-bis**, prevedono “l'applicazione delle disposizioni più favorevoli con norme di attuazione dei rispettivi statuti, disponendo l'applicazione della legge medesima fino all'entrata in vigore delle nuove norme e ferme restando le norme di tutela già esistenti” (Malfatti, 2004: 281).

La finalità del legislatore, come più volte segnalato all'interno della normativa, consiste pertanto nel salvaguardare le comunità linguistiche che da più tempo sono riconosciute e tutelate in quanto minoranze a eccezione dei possibili, nuovi profili innovativi racchiusi all'interno della legge 482/99 che si estendono anche alle regioni a statuto speciale (Malfatti, 2004).

Nell'**articolo 19**, l'apprezzamento e la messa in rilievo delle culture nonché delle lingue tutelate anche oltre le frontiere nazionali, nelle zone in cui sono diffuse e in condizioni di reciprocità, dichiara la presa d'atto di un principio già disposto dal Consiglio d'Europa nell'articolo 18,

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Maggio 2001, numero 345 il cui testo è riportato nel link allegato, appendice D.

comma 2 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali il quale “riconosce nella promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale e nella stipulazione di intese con stati esteri ove sono stanziati comunità di lingua italiana lo strumento più idoneo a rafforzare i vincoli comuni e a preservare le rispettive identità linguistiche e culturali dal rischio dell’assimilazione alle culture maggioritarie” (Piergigli, 2001: 55).

In aggiunta, se vengono esclusi gli obblighi governativi di prendere in adozione le misure di attuazione, sentite le regioni interessate e aggiornato il Parlamento circa le relazioni di collaborazione con l’estero, la legislazione rinuncia sia a stabilire ulteriori termini per l’avviamento delle procedure preliminari delineate dall’articolo 3 sia a prevedere procedimenti di tipo sanzionatorio-sostitutivo da parte dello stato in caso di inattività o di ritardi da parte delle autorità comunali provinciali (Piergigli, 2001).

In conclusione, l’**articolo 20** determina che il Ministro del Bilancio, della Pianificazione economica e del Tesoro ha il ruolo di rivedere, attraverso delle delibere di tipo personale, gli opportuni cambiamenti relativi al bilancio.

In ogni modo, come spesso accade con disposizioni di questo tipo, anche la legge in questione sembra presentare –stando all’opinione di studiosi e linguisti in materia– alcune problematiche e insidie. All’unica legislazione italiana relativa alla tutela linguistica, di fatto, si è soliti attribuire almeno tre criticità.

In primo luogo, come si ha già avuto modo di rimarcare nel precedente paragrafo, si constata che il regolamento ha fornito un inventario chiuso delle varietà oggetto di tutela, stabilendo un vero e proprio ordine gerarchico all’interno del repertorio linguistico dello Stato. Questo è uno dei principali punti deboli della legge, nonostante si tenda a riconoscere all’articolo 2 della stessa, l’importanza di aver sbloccato una situazione di persistente inottemperanza dal punto di vista costituzionale (Orioles, 2003; Toso, 2006).

Inoltre, sempre l’articolo 2 distingue chiaramente l’etnia dalla lingua, sottolineando –in modo però ambiguo– come la Repubblica italiana si preoccupi di salvaguardare la cultura e l’idioma delle popolazioni albanesi, catalane, croate, germaniche, greche, slovene da un lato, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo dall’altro, stabilendo una specie di scala gerarchica tra le minoranze del primo gruppo che si caratterizzano per il loro tratto etnico e linguistico e quelle del secondo gruppo contraddistinte da peculiarità linguistiche dando l’impressione che nella legge vi siano “minoranze di serie A ed altre di serie B” (Cocco, 2010: 84).

Tuttavia, come si è visto, il secondo e ultimo gruppo di lingue viene identificato col termine di minoranze linguistiche storiche, poiché si tratta di varietà che appartengono da sempre al territorio italiano, ma lo stesso principio vale, senza differenza alcuna, anche per le popolazioni “storiche” albanesi, catalane, greche e slave.

In secondo luogo, al di là dello scarso apprezzamento delle interconnessioni tra gruppi culturali e linguistici, “si rimprovera alla legge un atteggiamento sostanzialmente omologativo, ignorando lo specifico profilo sociolinguistico delle differenti aree” (Orioles, 2003: 24) e il diverso livello delle diverse varietà prese in esame. A questa carenza generale si unisce, poi, una sopravvalutazione nella selezione dei gruppi linguistici accettati a godere della legge in questione (Toso, 2006). In effetti, gli idiomi non presenti nell’elencazione delle dodici lingue tutelate dalla legge, e pertanto esclusi, sono privati di ogni sorta di salvaguardia giuridica in quanto non sono considerati un bene linguistico; secondo la legislazione, invece, tutte le minoranze linguistiche che hanno bisogno di difesa e protezione devono essere classificate nel modo più appropriato possibile. Per la stessa ragione, sarebbe più giusto differenziare le lingue minoritarie che si parlano esclusivamente in Italia, vale a dire il friulano e il ladino, dagli idiomi che in altri paesi sono riconosciuti come ufficiali, ovverosia l’albanese, il catalano, il croato, il francese, lo sloveno e il tedesco tra le altre (Dal Negro, 2000; Toso, 2006).

In terzo e ultimo luogo, sempre all’interno del numero chiuso degli idiomi ammessi a tutela, si riscontrano delle realtà sociolinguistiche discordanti e, proprio per questo, la legge è in grado di fornire strumenti di difesa insufficienti, molto superficiali, poco utili e spesso giudicabili a seconda delle circostanze e dei contesti analizzati. Eppure, alcuni studiosi giustificano questo punto sostenendo che la legge 482/99 ripercorra le necessità della Convenzione quadro del 1995, la quale, essendo in primis un accordo collettivo, spinge il legislatore a esplicitare direttive e linee guida generali. Ancora una volta, l’elasticità e la flessibilità attribuibili alla norma oggetto di studio in questo paragrafo, consentirebbero di conseguenza al fondamento di tutela di adeguarsi a circostanze sociolinguisticamente molto difformi (Orioles, 2003).

Un elemento degno di nota è il fatto che, all’interno dell’articolo 1 comma 1 della legge 482/99, viene riconosciuto lo statuto di ufficialità della lingua italiana (Dell’Aquila-Iannàccaro, 2004). Si tratta di un aspetto importante dato che nemmeno la Costituzione Italiana impiega l’aggettivo *italiano* per definire la lingua in oggetto in quanto nessuno dei suoi articoli è rivolto alla lingua ufficiale del paese. Nonostante ci siano stati dei suggerimenti attinenti all’inserimento di un nuovo paragrafo dentro al testo costituzionale, non è mai arrivata né la variazione né l’assenso necessario per revisionare tale dettaglio (Tomasin, 2011).

Alla luce di quanto considerato finora, si deduce che la legge 482/99 è un utile punto di partenza a sostegno della comunità scientifica, da una parte, e alle istituzioni, dall'altra. Infatti, se i ricercatori si devono costantemente impegnare a migliorare e potenziare i loro strumenti di analisi, le istituzioni –dal canto loro– dovranno operare per il bene dei parlanti, interpretando le loro necessità ed evitando di imporre un modello di lingua già pronto e stabilito (Toso, 2008). È rilevante rimarcare l'interessamento, anche se tardivo, che lo stato italiano ha manifestato nei riguardi della tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche se bisognerebbe forse attualizzare l'ordinanza in esame. Ai giorni d'oggi, difatti, la società non è costituita soltanto da minoranze storiche, da tempo riconosciute e salvaguardate, ma anche da nuove minoranze, approdate nel territorio italiano attraverso i fenomeni migratori più recenti. Non tutte le nuove minoranze, d'altronde, sono possibili destinatarie di protezione, dovrebbero dunque progredire specifiche situazioni per avviare un processo di consolidamento comunitario e sociale (Orioles, 2003; Pinto, 2003-2004).

2.4.2 La legge numero 38 del 23 febbraio 2001

Rimanendo sempre in ambito di tutela linguistica, un'altra importante ordinanza –oltre alla legge appena sopra descritta– è la legge numero 38 del 23 febbraio 2001 intitolata *Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia* entrata in vigore il 23 marzo dello stesso anno e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001.

Tale legge si pone come obiettivo la protezione e il riconoscimento globale della minoranza slavofona, ammessa comunque a tutela dalla Legge 482/99, e ubicata nelle province della regione, ovvero Gorizia, Trieste e Udine. Alcuni punti di forza della normativa sono l'insegnamento della lingua nella scuola – per le città di Gorizia e Trieste già presente a partire dal 1961– e il suo utilizzo nelle assemblee elettive dei comuni, nel settore della pubblica amministrazione o ancora nello studio dei nomi di luoghi (Orioles, 2003).

Si analizzano ora, in dettaglio, i 29 articoli –il cui testo è riportato per intero nell'appendice C– con le rispettive clausole contenute all'interno di tale legislazione:

Con l'**articolo 1**, *Riconoscimento della minoranza slovena*, l'ordinanza 38/2001 riconosce nelle province della regione friulana la minoranza slovena secondo le disposizioni predette dalla legge 482/99 eccetto quanto disposto dalla seguente legge in questione.

Nell'**articolo 2** –*Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*– vengono menzionati gli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione italiana, l'articolo 3 del regolamento regionale e i principi della convenzione per salvaguardare le minoranze nazionali e i presupposti della Carta europea delle lingue minoritarie o regionali.

Nell'**articolo 3**, intitolato *Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena*, si parla delle misure di tutela adottate all'interno dei territori di stanziamento della minoranza slavofona, prima tra tutte la costituzione di un Comitato istituzionale paritetico per risolvere i problemi di tale minoranza.

“Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano [...] nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati” (Orioles, 2003: 157). Nell'**articolo 4**, si riflette pertanto sull'ambito territoriale di applicazione della legislazione in questione.

Con l'**articolo 5**, *Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale*, l'ordinanza oggetto d'analisi vuole impegnarsi a proteggere le minoranze germanofone della Val Canale, prendendo debitamente in considerazione la situazione quadrilingue esistente nella zona.

Nell'**articolo 6**, *Testo unico*, si rimarca che è compito del Governo emettere un decreto legislativo con all'interno il testo unico delle misure normative vigenti riguardanti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

L'**articolo 7**, *Nomi, cognomi, denominazioni slovene*, è relativo all'onomastica –ossia allo studio dei nomi propri di luogo o di persona cominciando dai dialetti e dalle lingue– e alle varie denominazioni nella lingua minoritaria come è possibile osservare qui (Piergigli, 2001).

Nell'**articolo 8**, *Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione*, si salvaguarda la capacità di impiegare la lingua slovena nell'ambito della pubblica amministrazione, nelle relazioni sia con i concessionari di attività di interesse pubblico sia con le autorità giudiziarie locali, a eccezione delle Forze armate e delle Forze di Polizia (Piergigli, 2003).

Analogamente all'articolo 8, anche nell'**articolo 9** –denominato *Uso della lingua slovena negli organi elettivi*– si garantisce l'utilizzo della lingua slovena nelle assemblee elettive e negli organi collegiali.

L'**articolo 10**, *Insegne pubbliche e toponomastica*, prevede la possibilità di predisporre insegne pubbliche e di procedere allo studio scientifico e specifico dei nomi di luogo che prende precisamente il nome di toponomastica.

Nell'**articolo 11**, *Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena*, si introducono le norme fissate allo scopo di tutelare il diritto all'istruzione in sloveno, all'interno delle istituzioni scolastiche pubbliche delle province di Gorizia e Trieste.

L'**articolo 12**, *Disposizioni per la provincia di Udine*, riguarda esplicitamente le scuole dei comuni ubicati nella provincia di Udine che costituiscono l'oggetto d'analisi di una disciplina separata perché proprio in quelle zone il processo di ripristino dell'identità slovena è già diverso e più elaborato in rapporto alla diversa storia amministrativa, culturale e linguistica (Piergigli, 2003).

Nell'**articolo 13**, *Organi per l'amministrazione scolastica*, si prendono in considerazione determinati organi concernenti l'amministrazione scolastica. Nello specifico, viene fondato un ufficio guidato da un responsabile regionale con l'incarico di sovrintendere le funzioni assegnate sia al personale scolastico sia agli istituti specializzati in lingua d'insegnamento slovena.

Con l'**articolo 14**, *Istituto regionale di ricerca educativa*, si discute della costituzione di un ente regionale finalizzato alla ricerca educativa per tutte quelle scuole che prevedono lo sloveno come lingua di insegnamento.

Nell'**articolo 15** –*Istruzione musicale*– si parla della costituzione, all'interno del conservatorio musicale triestino, della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena.

L'**articolo 16**, *Istituzioni e attività della minoranza slovena*, fornisce un puntuale elenco di tutte le iniziative di tipo artistico, culturale, editoriale, educativo, informatico, ricreativo, scientifico e sportivo che la regione friulana si impegna a tutelare principalmente per trasmettere ed esaltare la divulgazione della lingua di minoranza slovena.

Nell'**articolo 17**, *Rapporti con la Repubblica di Slovenia*, si vogliono favorire i progetti del governo atti ad agevolare la costante crescita delle relazioni culturali oltre che con i popoli di confine anche con la Repubblica di Slovenia.

L'**articolo 18**, *Teatro stabile sloveno*, stabilisce che il Teatro sloveno della città di Trieste viene identificato a tutti gli effetti come un istituto pubblico legato alla produzione teatrale.

Con l'**articolo 19**, *Restituzione di beni immobili*, alla regione Friuli-Venezia Giulia viene ammesso lo spostamento di immobili esclusivamente al fine di compiere incarichi di enti culturali e scientifici nella lingua minoritaria slovena.

Nell'**articolo 20**, *Tutela del patrimonio storico ed artistico*, ci si occupa di salvaguardare il ricco patrimonio artistico e storico esistente nelle zone della regione friulana in cui risiedono gli abitanti della minoranza slovena.

Nell'**articolo 21**, *Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali*, si desiderano tutelare le attenzioni e gli interessi ambientali, economici e sociali.

Nell'**articolo 22**, *Organizzazioni e attività sindacali*, si stabilisce che alle organizzazioni emblematiche di categoria e sindacali che svolgono la loro attività principalmente in sloveno vengano ampliati i diritti individuati dalla legislazione alle associazioni fedeli alle federazioni sindacali (Piergigli, 2001).

L'**articolo 23** della presente, *Integrazioni alla legge 25 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche*, rappresenta una sorta di aggiunta –in fatto di tutela penale– alla legge 482/99. Pertanto, alla direttiva nazionale già descritta precedentemente viene annesso l'articolo 18 bis il quale include norme atte a preannunciare, o meglio evitare, intolleranze e violenze verso le minoranze linguistiche.

L'**articolo 24** della presente legge è relativo alla *Norma transitoria*, vale a dire una disposizione che deve fungere da base e da principio regolatore della nuova normativa.

Nell'**articolo 25**, *Notifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge*, si constata che la tabella territoriale trattata nell'articolo 3 e disposta dal Comitato istituzionale paritetico può

essere mutata – attraverso delibera– unicamente dal Presidente della Repubblica, ma permane responsabilità del Comitato sviluppare e aumentare le misure di tutela descritte nella seguente legislazione al di fuori di quelle aree menzionate all'articolo 4 della medesima.

Nell'**articolo 26**, *Disposizioni in materia elettorale*, si rimarca che il legislatore statale ha il dovere, o meglio dire è obbligato in un certo qual senso, a promuovere l'ingresso in Parlamento di una consistente rappresentanza di candidati della minoranza slovena.

Nell'**articolo 27**, *Copertura finanziaria*, si riflette sulle strategie monetarie di bilancio e sulla pianificazione economica annuale.

Nell'**articolo 28**, *Disposizioni finali*, la legislazione comprova la validità delle misure di tutela accolte in seguito all'accordo di carattere pratico conosciuto come *Memorandum d'intesa* di Londra del 5 ottobre 1954 e al trattato di Osimo del 10 novembre 1975 senza omettere, alla minoranza slovena della regione, l'applicabilità delle disposizioni nazionali ove più convenienti e opportune (Piergigli, 2001).

Nell'**articolo 29**, *Definizione*, si espone ciò che si intende con il termine di frazione territoriale.

Capitolo 3. *La legislazione regionale italiana e le normative regionali di tutela*

3.1 L'italiano come lingua minoritaria: l'Italia delle Italie

Le disposizioni caratteristiche di ogni singola regione contribuiscono alla costituzione di una legislazione differenziata e notevole che, sin dagli anni settanta, rappresenta una necessità di potenziamento e difesa della ricchezza linguistica dell'intera nazione (Tani, 2006).

A livello regionale, la presenza di misure di tutela linguistica si rileva ben prima dell'emanazione della legislazione 482 del 1999; ogni singola regione, infatti, ha cominciato a interessarsi alla problematica della salvaguardia dei gruppi linguistici diffusi in minoranza all'interno del proprio territorio a partire dall'approvazione della *Carta comunitaria delle lingue e culture regionali* e della *Carta dei diritti delle minoranze etniche* avvenuta, come già si ha avuto modo di vedere, nel 1981. Il testo in questione rivendica ai governi nazionali e agli enti locali e regionali l'attuazione –nel rispetto di tutte le molteplici situazioni e delle rispettive forme di autonomia– di una serie di attività politiche rivolte all'insegnamento negli istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di sostenere la comunicazione continua ed efficiente all'interno dei singoli gruppi minoritari e permettere la formazione culturale di personale esperto e specializzato in materia linguistica (Tani, 2006).

Quanto all'italiano inteso in senso stretto, essendo quest'ultimo lingua ufficiale nella Repubblica di San Marino, lingua coufficiale in Svizzera e ufficiale nel Canton dei Grigioni e nel Canton Ticino, non si può definire un idioma di minoranza.

Tuttavia, è possibile considerare l'italiano come lingua minoritaria a tutti gli effetti nelle comunità italofone tipiche dei territori croati e sloveni. Difatti, in questi luoghi, le popolazioni minoritarie croate e slovene che nel passato, per un determinato periodo, sono state annesse nella penisola italiana, vengono oggi riconosciute come tali e, pertanto, salvaguardate dagli accordi, dalle leggi e dai trattati storici (Toso, 2008).

3.2 La normativa regionale nelle regioni a statuto speciale

In Italia, le cinque regioni a statuto speciale –ovverosia: la Valle d'Aosta; il Trentino-Alto Adige costituito a sua volta, ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, dalle province autonome di Bolzano e Trento; il Friuli-Venezia Giulia e le isole della Sicilia e della Sardegna– sono previste dal documento costituzionale approvato nel 1948 che, considerando motivazioni di natura geografica e storica, assicura a ognuna di esse caratteristiche condizioni e misure di autonomia

stabilite dall'Ordinamento regionale (Camera dei Deputati, Documentazione parlamentare, 15/09/2021⁹).

Le regioni 'a statuto speciale', ratificate dal Parlamento italiano mediante legge costituzionale, dispongono di uno statuto regionale definito speciale –in quanto esso autorizza le facoltà proprie della regione– che è ben distinto dal regolamento regionale delle altre regioni a statuto ordinario. In effetti, differentemente dallo statuto speciale, lo statuto regionale di una regione a statuto ordinario –definito anche statuto di diritto comune– è approvato ed eventualmente può subire modifiche solo ed esclusivamente con legislazione regionale anziché costituzionale.

La normativa delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome –congiuntamente alle competenze di tipo amministrativo, finanziario e giudiziario– è regolamentata dai rispettivi statuti e dai principi di messa in atto degli stessi (Camera dei Deputati, Documentazione parlamentare, 15/09/2021).

In questo capitolo verranno analizzate e descritte, da un punto di vista linguistico, le principali leggi regionali delle singole regioni italiane: ci si concentrerà in un primo momento sulle ordinanze più significative delle cinque regioni a statuto speciale appena menzionate per passare poi, in un secondo momento, alle leggi regionali delle altre regioni a statuto ordinario.

3.2.1 La Valle d'Aosta

Una regione italiana con ordinamento distinto è la regione della Valle d'Aosta in cui, oltre alla presenza conviviale dell'italiano e del francese come lingue ufficiali e di cultura, si riscontrano la minoranza linguistica francese –che è la più consistente numericamente parlando– e il gruppo tedesco minoritario dei cosiddetti walser (D'Agostino, 2012; Toso, 2006).

Le misure di salvaguardia offerte alle due minoranze linguistiche appena presentate sono esaminate nello Statuto speciale della regione valdostana, approvato con Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948¹⁰, numero 4, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 marzo 1948, numero 59.

La normativa della regione Valle d'Aosta prevede una situazione di bilinguismo italiano-francese, totale. In effetti, la lingua francese –godendo dello statuto di ufficialità– è comparata in tutto e per tutto alla lingua italiana, come si evince anche dall'articolo 38 dello Statuto speciale relativo all'idioma nonché all'ordinamento scolastico (Piergigli, 2003.

⁹ <http://documenti.camera.it>, consultato nel mese di gennaio 2023.

¹⁰ Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4., Articolo 38, Statuto speciale per la Valle d'Aosta, consultabile nel link allegato, appendice E.

Conseguentemente a ciò, è possibile selezionare l'uno o l'altro idioma nella redazione di atti amministrativi e pubblici ed è consentita l'assunzione in ruolo di funzionari che conoscano attivamente il francese o che siano originari della regione valdostana (Toso, 2006). In aggiunta a ciò, è fondamentale sottolineare l'importanza del dominio scolastico per questa regione dato che lo Statuto regionale predice esplicitamente che negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua francese sia destinato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana, (Piergigli, 2003).

A questo proposito, occorre menzionare l'articolo 1 della Legge Regionale del primo agosto 2005¹¹, numero 18, la quale afferma che all'amministrazione regionale della scuola valdostana, così aperta –oltre al rispetto delle diversità culturali e linguistiche– allo sviluppo di un'educazione plurilingue va conferito il merito di aver sempre preso in considerazione, nei bilanci e programmi della regione, la situazione di bilinguismo regnante, la valorizzazione della peculiarità linguistica nonché le innovazioni e/o sperimentazioni proposte (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006).

L'altro gruppo minoritario debolmente protetto dallo statuto valdostano corrisponde ai componenti della comunità tedesca che hanno il diritto di salvaguardare –attraverso le istituzioni scolastiche– le proprie caratteristiche e tradizioni linguistico-culturali, come evidenziato anche dall'articolo 3 della Legge Regionale, numero 47, del 19 agosto 1998¹²: *Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser della Valle del Lys*. In effetti, la comunità linguistica oggetto d'analisi, ubicata nella Valle valdostana del Lys, costituisce un esempio di minoranza nella minoranza con il suo territorio tedesco all'interno della più estesa e salvaguardata minoranza nazionale francofona.

La tradizione linguistica e culturale del gruppo walser è stata valorizzata con la revisione dello Statuto speciale della regione avvenuta con legislazione costituzionale numero 2 del 23 settembre 1993¹³ che, tramite l'inserimento dell'articolo 40 bis, ha attribuito alla collettività stessa il regime giuridico di minoranza linguistica riconosciuta (Piergigli, 2001; Telmon, 1992). Pertanto, il gruppo tedesco walser, localizzato attorno al Monte Rosa, gode di un preciso caposaldo che permette il miglioramento e lo sviluppo delle usanze culturali e linguistiche della popolazione di parlata germanica, nei territori dei comuni della Valle del Lys.

¹¹ Regione Valle d'Aosta, Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 18, Articolo 1, consultabile nel link allegato, appendice E.

¹² Conseil de la Vallée, Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 - Testo vigente, Articolo 3, consultabile nel link allegato, appendice E.

¹³ Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale, 25 settembre, n. 226). -- Modifiche ed Integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige, Articolo 40 bis, consultabile nel link allegato, appendice F.

In aggiunta, l'articolo 40 bis garantisce, sempre alla comunità walser, l'insegnamento della lingua tedesca all'interno degli ambienti scolastici francesi (Piergigli, 2001).

Infine, sempre in Val d'Aosta, sono frequenti “una serie di dialetti, molto differenziati tra loro, riconducibili alla varietà romanza conosciuta dagli studiosi con il nome di <<francoprovenzale>>” (Toso, 2006: 169) che la regione autonoma in questione si impegna a far conoscere, assieme al walser, a tutta la popolazione locale attraverso una serie di convegni e incontri culturali e scolastici (Orioles, 2003).

3.2.2 Il Trentino-Alto Adige

Lo Statuto del Trentino-Alto Adige corredato da molteplici normative di attuazione e interventi di riforma, rivolge alle popolazioni ladine delle sue due province autonome, Bolzano e Trento, specifiche misure indirizzate a garantirne la rappresentanza nelle istituzioni locali e nelle relazioni con le autorità pubbliche.

Lo Statuto di questa Regione autonoma conferisce una particolare forma di tutela alla comunità minoritaria tedesca che è presente in provincia di Bolzano alla minoranza ladina diffusa nelle due Province di Trento e Bolzano (Toso, 2006).

La caratteristica più notevole della norma regionale è quella scaturita dall'elaborazione del principio di separatismo linguistico che, come si rimarca dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988¹⁴, si concretizza nella parificazione della lingua tedesca alla lingua italiana, insieme all'opportunità di impiegare la lingua madre nella pubblica amministrazione e negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado e alla possibilità di selezionare, nel processo civile, l'idioma adatto alla redazione degli atti processuali (Malfatti, 2004).

La minoranza ladina sembra meno protetta, soprattutto relativamente alla comunità situata nella Provincia di Trento e, a questo proposito, sarebbe lecito affermare che “solo a essa spetta lo status di lingua minoritaria, posto che il tedesco è lingua egemone assieme all'italiano, mentre la popolazione ladina è spinta a un processo di bilinguizzazione anche e soprattutto attraverso la formazione scolastica” (Malfatti, 2004: 256).

Ciononostante, grazie anche all'adozione della norma di attuazione dello statuto speciale, la realtà giuridica dei ladini di Trento, anche se non perfettamente assimilabile a quella dei ladini

¹⁴ Decreto del Presidente della Repubblica, 15 luglio 1988, n. 574. Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

di Bolzano, appare decisamente migliorata tant'è che si è giunti alla valorizzazione delle particolarità culturali e linguistiche di altre minoranze riscontrabili sempre nella provincia di Trento, un tempo quasi completamente ignorate (Toso, 2008).

Per completare il quadro giuridico-politico della regione nella maniera più coerente e corretta possibile, occorre affermare che la problematica dell'Alto-Adige iniziò a trovare una soluzione di natura costituzionale grazie all'accordo –siglato a Parigi il 5 settembre 1946¹⁵– tra il Governo Italiano, allora rappresentato dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, e il Governo Austriaco, rappresentato dal Ministro Karl Gruber.

L'accordo conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber dal nome dei suoi due segnatari –di cui si riporta il testo per esteso in appendice– ha simboleggiato l'assetto che ha poi caratterizzato l'amministrazione e la politica delle popolazioni dell'Alto Adige.

Lo stesso documento ha istruito lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che è divenuto, il 26 febbraio 1948¹⁶, Legge Costituzionale numero 5. Lo statuto, oltre a ufficializzare la parità di diritti tra le comunità linguistiche, istituiva una situazione originale e unica in Italia, corrispondente alla nascita di una regione autonoma costituita al suo interno da due province autonome con competenze conformi a quelle regionali (Pizzorusso, 1975). La minoranza ladina e quella tedesca, rappresentate politicamente all'interno della porzione di territorio regionale, han pertanto fatto sì che in Alto Adige si andasse a creare una situazione di bilinguismo particolare atto a mantenere intatte le singole collettività delle due differenti lingue e svantaggiando in questo modo l'integrazione tra esse (Berruto, 2010; Malfatti, 2004).

Infine, la provincia autonoma di Trento con la Legge Provinciale del 19 giugno 2008¹⁷, numero 6, in particolare all'articolo 5 si impegna a monitorare la situazione delle popolazioni –cimbri, ladine e mochene– dislocati in minoranza sul territorio trentino al fine di perfezionare l'efficacia delle loro politiche di sviluppo, tutela e promozione (Malfatti, 2004; Toso, 2006).

¹⁵ Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Accordo Degasperi-Gruber, consultabile nel link allegato, appendice G.

¹⁶ Legge Costituzionale 26 febbraio 1945, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

¹⁷ Legge provinciale sulle minoranze linguistiche, 19 giugno 2008, n. 6, Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali, Articolo 5, consultabile nel link allegato, appendice H.

3.2.3 Il Friuli-Venezia Giulia

La regione speciale del Friuli-Venezia Giulia, mediante l'articolo 3 dello Statuto di Autonomia contenuto all'interno della legislazione costituzionale del 31 gennaio 1963¹⁸, numero 1, ribadisce i principi di tutela e uguaglianza di tutti gli individui indipendentemente dal gruppo culturale, etnico o linguistico di appartenenza.

Un passo degno di nota per il Friuli-Venezia Giulia è stata l'emanazione della Legge Regionale del 22 marzo 1996¹⁹, numero 15, intitolata *Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie*.

La normativa appena descritta –relativa ai gruppi minoritari friulani, ladini e sloveni residenti nella regione– sottolinea l'impostazione dei servizi accademici, amministrativi, culturali, educativi e informativi essenziali per far raggiungere alla collettività regionale un grado di uguaglianza etnica e storica importante. In effetti, tra i risultati più significativi della legge in questione eccellono: la fondazione, nella città di Udine, di un Osservatorio regionale della cultura e lingua friulane; l'edificazione, nella biblioteca civica della medesima città, di un centro di raccolta della documentazione in friulano e le linee guida che accompagnano i docenti di friulano dell'università degli studi di Udine nella preparazione e nello studio personali (Minoranze linguistiche – Uniud IT²⁰).

Tuttavia, una volta stabilito il principio generale, si riscontrano delle differenze nella tutela delle minoranze linguistiche presenti. Ad esempio la comunità minoritaria slovena, ubicata nell'ex territorio triestino, si trova in una posizione peculiare in virtù di due provvedimenti internazionali: il Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e il documento giuridico conosciuto come Memorandum di intesa –riguardante il territorio libero di Trieste– firmato tra i Governi d'Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti il 5 ottobre 1954, a Londra.

Con l'approvazione del Trattato di pace, oltre a determinarsi le clausole territoriali e la costituzione del Territorio Libero di Trieste, si venne a creare una circostanza particolare che interessava anche la minoranza slovena: la zona in questione, in effetti –fino all'elezione del governatore all'entrata in vigore della normativa del territorio– venne gestita, divisa in due parti nette, dagli anglo-americani a nord e dalla Jugoslavia a Sud (Toso, 2008).

¹⁸ Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

¹⁹ Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 – Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

²⁰ <https://www.uniud.it>, consultato nel mese di gennaio 2023.

Così, il famoso Memorandum di intesa²¹ sottoscritto a Londra nell'ottobre del '54 tra Gran Bretagna, Italia, Jugoslavia e Stati Uniti ha sancito, una volta per tutte, la fine dell'occupazione delle due diverse parti del territorio, regolamentando la situazione tra Italia e Jugoslavia attraverso la firma di uno Statuto speciale che è stato poi annesso allo stesso Memorandum come allegato numero 2 (Telmon, 1992).

In questo statuto speciale, sia il governo italiano che quello jugoslavo si impegnano a garantire –nelle aree da loro amministrare– i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di lingua, razza, o religione alcuna.

Nello specifico, nella gestione delle rispettive terre, le forze italiane e jugoslave si adeguano ai canoni della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo promossi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948²², in modo tale che gli individui delle due zone possano beneficiare pienamente, senza disparità e problemi, dei diritti e delle libertà fissate dalla precedente dichiarazione. In aggiunta, i membri della collettività etnica jugoslava –nella porzione di territorio amministrata dall'Italia– e i membri del gruppo etnico italiano –nella porzione di territorio amministrata dalla Jugoslavia– potranno usufruire della parità di diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due aree (Toso, 2008).

3.2.4 La Sicilia

La Sicilia, oltre a essere l'isola più grande del Mediterraneo, è tra le maggiori regioni italiane ad essere stata abitata, sin dall'antichità, da varie popolazioni. Infatti, se l'area occidentale dell'isola venne egemonizzata dai Fenici prima e dai Cartaginesi poi, l'area orientale è stata protagonista di un profondo processo di cambiamento culturale –definito ellenizzazione– che ha favorito la salvaguardia della cultura e della lingua greca anche nel periodo di dominazione romana (Telmon, 1992).

Dal punto di vista normativo, anche la regione autonoma della Sicilia ha provveduto ad attuare come misura di difesa e promozione del siciliano –dopo la legge regionale numero 85 del 06 maggio 1981²³, *Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole* dell'isola che non ha avuto un effettivo riscontro– una

²¹ Territorio libero di Trieste – Memorandum d'intesa fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, Londra, 5 ottobre 1954 [Memorandum di Londra.

²² Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

²³ Legge Regionale 6 maggio 1981, n. 85, *Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole* dell'Isola e norme di carattere finanziario.

nuova disposizione, o meglio il testo legislativo regionale numero 26 del 09 ottobre 1998²⁴: *Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle lingue delle altre minoranze linguistiche*. Tale norma ha l'obiettivo di incentivare l'insegnamento e l'utilizzo dell'albanese –minoranza propria e specifica della regione, tutelata, come si è osservato, anche dalla legislazione 482/99– nello svolgimento di esercitazioni scritte/orali e attività educative nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nelle esercitazioni e letture di tradizioni culturali e locali. A tal proposito, presso l'Università degli Studi di Palermo, a partire dal lontano 1934, è stata fondata una cattedra di lingua e letteratura albanese ancora oggi riconosciuta (Toso, 2006).

Pertanto, la 26/98 riconosce alle comunità siciliane di origine albanese e agli altri gruppi minoritari linguistici presenti sul territorio l'impiego della lingua di minoranza oltre che dell'italiano e il diritto alla promozione e alla salvaguardia della ricchezza culturale, linguistica e storica.

3.2.5 La Sardegna

Per quanto concerne la regione sarda, il governo promulga la Legge Regionale numero 26 del 15 ottobre 1997²⁵ che promuove l'impiego della lingua sarda sia all'interno delle amministrazioni locali che nelle relazioni con gli amministrati.

Tale provvedimento, in particolare, ha consentito la valorizzazione dei tratti caratteristici propri dei gruppi linguistici di minoranza. In effetti, il sardo al quale è riconosciuto pari dignità rispetto all'italiano e la lingua catalana di Alghero hanno avuto riconoscimento per poter essere utilizzati per le varie le funzioni attribuite dallo statuto, nei diversi campi di competenza (Orioles, 2003).

Sempre la normativa regionale appena menzionata contribuisce a finanziare la formazione scolastica degli alunni e corsi di aggiornamento per il personale docente degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che si pongano l'obiettivo di mettere in risalto l'identità culturale del popolo sardo.

Nello specifico, si incentivano iniziative formative atte a far conoscere alla popolazione la lingua, la letteratura, la storia, le tradizioni popolari tipiche del luogo.

²⁴ Legge Regionale 9 ottobre 1998, n. 26, *Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese*.

²⁵ Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26, "Promozione e valorizzazione della lingua della Sardegna".

Infine, è interessante constatare che se Alghero –città di fondazione ligure, ubicata sulla costa nord-occidentale della Sardegna– rappresenta l'unica porzione di territorio italiano in cui si trova tutt'oggi una massiccia comunità di parlanti di lingua catalana provenienti dalla Catalogna, l'isola di San Pietro e una parte di quella di Sant'Antioco –nel sud-ovest della Sardegna– ospitano collettività praticanti una varietà di origine ligure: il cosiddetto tabarchino “che è tuttora l'elemento caratterizzante della popolazione finendo per assumere una netta individualità e una precisa specificità economica e culturale sia rispetto alla Sardegna che alla Liguria” (Toso, 2006: 149), (Toso, 2007; Toso, 2008).

3.3 Le leggi regionali nelle altre regioni italiane a statuto ordinario

Le comunità linguistiche minoritarie sono tutelate maggiormente mediante la promozione dei beni e delle iniziative culturali. Se inizialmente le politiche di tutela locali si limitavano a organizzare dei piani per finanziare e sostenere economicamente le attività di ricerca e studio, si assiste oggi a un efficiente cambiamento delle disposizioni che vengono indirizzate non tanto alla tutela di patrimoni linguistici e storici quanto più alla valorizzazione di popolazioni e minoranze etniche e linguistiche.

Dopo aver approfondito le normative essenziali presenti nelle cinque regioni italiane a Statuto speciale, si procede ora con una breve analisi delle principali leggi in vigore nelle regioni italiane più degne di nota (Annali della Pubblica Istruzione, 2006):

La **regione Basilicata**, con la legge regionale numero 40 del 03 novembre 1998²⁶, *Norme per la promozione e la tutela delle comunità Arbëresh*, vuole garantire attivamente e con concretezza la difesa delle comunità albanesi d'Italia, identificando i luoghi nei quali esse sono concentrate. Queste ultime, come già osservato in precedenza, sono dei gruppi di persone provenienti dai Balcani, rifugiatesi e installatesi nella parte centrale e meridionale della penisola tra la metà del XV e del XVIII secolo e attualmente presenti in altre sei regioni italiane (D'agostino, 2012).

Più nello specifico, la normativa appena esposta –oltre a interessarsi della salvaguardia e messa in rilievo della ricchezza storica e culturale e della rivalorizzazione dell'identità linguistica delle minoranze– preserva e potenzia le documentazioni di carattere liturgico e religioso, incrementando forme di solidarietà con le comunità albanofone in Italia e all'estero. Tuttavia,

²⁶ Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40, “Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbëresh in Basilicata – Abrogazione L. R. 28-3-1996, n. 16”.

solamente i comuni enunciati all'interno del testo legislativo in questione sono autorizzati a godere dei contributi annuali predisposti dalla regione, nonostante la concretizzazione dei provvedimenti orientati a tutelare e sostenere il carattere culturale delle comunità arabe possa essere affidata a organizzazioni benefiche, culturali, di volontariato normalmente istituite o ancora a edifici scolastici, istituzioni ecclesiastiche, programmi giornalistici e di informazione radiotelevisiva (Toso, 2006).

La **regione Calabria**, con la Legge numero 11 del 21 aprile 1987²⁷, *Ordinamento degli uffici regionali*, incarica al settore funzionale della pubblica istruzione le attuazioni correlate con la creazione di attività, progetti, ricerche e studi volti a riconoscere effettivamente le minoranze. Invece, con la legge numero 25 del 26 aprile 1995²⁸ –*Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale*– la regione calabrese istituisce provvedimenti atti a scoprire i beni artistici, culturali, linguistici e storici delle comunità locali albanesi, greche e occitaniche –queste ultime stanziare soprattutto nelle valli della provincia di Cosenza– tipiche della regione (Tani, 1975; Telmon, 1992).

La **regione Molise**, con la Legge Regionale numero 15 del 14 maggio 1997²⁹, *Tutela e valorizzazione culturale delle minoranze linguistiche nel Molise*, appoggia e favorisce l'avvio di corsi culturali e di informazione, indagini, ricerche e studi atti a promuovere, soprattutto dal punto di vista dell'attività e formazione didattiche, le peculiarità locali –albanesi e croate– presenti nella regione (Toso, 2006).

La **regione Piemonte**, con la Legge Regionale numero 37 del 17 giugno 1997³⁰ –*Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 Aprile 1990, n. 26 'Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte'*– riconosce, al primo articolo, il diritto innovativo e legislativo alla tutela e alla valorizzazione del piemontese come una delle lingue minoritarie presenti nella regione oltre al francoprovenzale, all'occitanico e al walser.

²⁷ Calabria, L. R. 21 aprile 1987, n. 11. Ordinamento degli uffici regionali.

²⁸ Calabria, Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 25. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

²⁹ Legge Regionale 14 maggio 1997, n. 15, Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise.

³⁰ Legge Regionale 17 giugno 1997, n. 37, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 'Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte'.

In precedenza, il Consiglio Regionale piemontese aveva approvato la Legge Regionale numero 26 del 10 aprile 1990³¹ in difesa dell'originale patrimonio plurilinguistico e con lo scopo di estendere la conoscenza nonché la protezione e la valorizzazione dei costumi storici e culturali propri della regione (Toso, 2006).

La **Puglia**, con la Legge Regionale numero 21 del 12 aprile 1979³², *Norme in materia di musei di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale*, si prodiga: a favorire la crescita e lo sviluppo di luoghi di cultura per formare i cittadini, per conservare e proteggere i beni antichi e archeologici e per promuoverne appieno l'arte, la cultura e la ricchezza globale; a regolarizzare la costituzione di nuove biblioteche e musei di interesse locale e a curare iniziative di ricomponimento e valorizzazione culturale del territorio locale attraverso basiche nozioni di conoscenza linguistiche, storiche e folkloristiche.

La Regione, inoltre, vuole assicurare il diritto allo studio e, per diffonderlo al meglio sul territorio, si impegna ad appoggiare la ricerca scientifica e a favorire un rapporto di connessione diretta con il sistema universitario pugliese. (Toso, 2006).

La **regione Veneto** ha dapprima approvato la legge numero 50 del 5 settembre 1984³³, *Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale*. A seguire, con l'integrazione recata un po' di anni dopo è stato fondato il sistema regionale dei musei popolari volto ad approfondire e perfezionare la conoscenza e il riconoscimento delle minoranze ubicate nella zona veneta.

La legge numero 51 del 05 settembre 1984³⁴ –*Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali*–, invece, aveva la finalità di promuovere l'organizzazione di proposte e manifestazioni culturali relative alle minoranze locali per consentire a tutti di venire a conoscenza delle consuetudini artistiche, storiche, religiose eccetera.

Per concludere, è molto importante annotare anche la legge numero 73 del 23 dicembre 1994³⁵ –*Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto*– con la quale la regione, oltre a fornire contribuzioni annuali, favorisce la salvaguardia nonché il potenziamento del patrimonio

³¹ Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 26. Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

³² Legge Regionale 12 aprile 1979, n. 21, Norme in materia di musei di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale, pubblicata nel B.U. Puglia 26 aprile 1979, n. 30.

³³ Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984), Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale.

³⁴ Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 51, Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

³⁵ Legge Regionale 23 dicembre 1994, n. 73, Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto.

linguistico-istruttivo e delle testimonianze storiche delle minoranze esistenti nel territorio. Sotto questo aspetto, si sottolinea l'esistenza di tre principali organismi minoritari nella regione: i ladini dolomitici, le associazioni culturali cimbre e la comunità germanofona di Sappada (UD) di cui si son già spiegate le caratteristiche nel precedente capitolo (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; Telmon, 1992).

Dunque, è degno di nota il fatto che, se certe leggi hanno l'obiettivo di facilitare la conoscenza, l'utilizzazione e la conservazione delle minoranze linguistiche, le norme più recenti centrano questi scopi in un obiettivo più esteso consistente nella difesa di peculiarità culturali e sociali caratterizzanti la collettività della regione (Toso, 2006).

3.4 Gli effetti delle politiche di tutela delle lingue minoritarie

La promulgazione, da parte dell'ente statale, della legislazione 482/99 ha condotto alla cancellazione definitiva della differenziazione tra minoranze linguistiche riconosciute e non riconosciute presente specialmente sul piano giuridico.

L'importante normativa trattata nel dettaglio precedentemente, tuttavia, non è autoapplicativa in quanto necessita costantemente di regolamenti governativi d'attuazione, previo parere delle regioni italiane ospitanti i gruppi minoritari appena riconosciuti.

In aggiunta a ciò, se ci si può aspettare un atteggiamento più tollerante da parte del governo e degli organismi governativi e regionali relativamente alla validità dei decreti locali e della normativa regionale, non si può ignorare una valutazione sulla compatibilità delle norme sancite esclusivamente in riferimento alle minoranze riconosciute fino alla legge numero 482/99 (Piergigli, 2010).

Nonostante la legge in oggetto si proponga di superare lo squilibrio ancora lampante tra minoranze deboli e minoranze forti, bisogna tenere in considerazione le conseguenze e i rischi legati al progressivo consolidamento della salvaguardia minoritaria poiché non bisogna, in nessun modo, andare a compromettere i diritti degli altri cittadini.

Quindi, al fine di stabilire una convivenza il più possibile armoniosa, pacifica e serena tra i cittadini –dopo le dure critiche iniziali ricevute dalle popolazioni non beneficiarie della legge e i molteplici dibattiti, proposte e controproposte da loro avanzate, subito dopo l'esclusione dalla normativa in difesa della loro lingua– si è cercato di suscitare nei cittadini italiani l'interesse per la tematica della difesa degli idiomi minoritari (Pizzorusso, 1984).

È proprio per questa ragione che si afferma che la 482/99 è una legislazione che ha inaugurato una fase nuova nella storia dell'Italia come testimoniato dalla Sottoscrizione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie dell'08 marzo 2001 e dall'approvazione parlamentare della Legislazione 38/2001 relativa alla protezione della comunità linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (Toso, 2008).

Infine, di fronte a uno Stato che troppo spesso tende ad arretrare dinanzi alle nuove sfide proposte da una società in continuo mutamento anche nella componente linguistica, si sottolinea il ruolo di estrema importanza e responsabilità rivestito dagli enti locali che, incaricati dalla legislazione, si impegnano a coordinare con fermezza e rispetto i meccanismi generali che supportano la salvaguardia dei gruppi linguistici minoritari.

Però, in mancanza di un limite ben definito che contraddistingua chiaramente i concetti di dialetto, lingua e minoranza linguistica, all'attenta osservazione e revisione dell'operato dei politici in materia di tutela linguistica dovranno provvedere –oltre ai linguisti e agli studiosi– le collettività di parlanti ispirate dalle loro abitudini linguistiche e dai principi di libertà e l'uguaglianza tra tutti i cittadini che da sempre si impegnano a perseguire (Telmon, 1992).

3.5 L'attività di promozione culturale e di insegnamento delle lingue minoritarie

Come più volte ribadito, la legge 482/99 include normative caratteristiche finalizzate all'insegnamento delle lingue minoritarie nelle istituzioni scolastiche delle dodici comunità linguistiche riconosciute in Italia. Le scuole hanno infatti il ruolo di garantire l'insegnamento delle lingue di minoranze e concedere il diritto degli appartenenti a tali minorità a imparare ed esercitare la propria lingua materna. La scuola quindi si addossa una notevole responsabilità nell'esaltare la ricchezza delle lingue e offre opportunità formative a giovani e adulti, come ad esempio la fondazione di scuola di qualità, in modo conforme all'innovazione didattica (Miur, Archivio dell'area Istruzione, 1998-2006³⁶).

Il Ministero dell'Istruzione, per favorire l'autonomia scolastica, si impegna nell'attuare un piano di interventi finanziari che si occupa di fornire alle istituzioni linee guida operative e alcuni criteri di priorità –quali finanziamenti di iniziative, l'inserimento costante di nuove offerte formative, la realizzazione di una rete di connessione tra le varie scuole, l'insegnamento della e nella lingua minoritaria, corsi di formazione per tutto il personale– utili per l'enunciazione e la formulazione di progetti.

³⁶ <https://archivio.pubblica.istruzione.it>, consultato nel mese di gennaio 2023.

Invece, nelle porzioni di territorio definite secondo i criteri determinati dalla legge stessa, le istituzioni scolastiche competenti sono tenute a offrire e soprattutto ad assicurare alla popolazione l'apprendimento delle lingue ammesse a tutela. Proprio per questa ragione, se nella scuola materna è contemplato l'utilizzo della lingua della minoranza per portare a compimento le attività educative, nella scuola dell'obbligo la lingua viene impiegata come strumento di insegnamento della lingua in sé e delle tradizioni culturali (Annali della Pubblica Istruzione, 2006).

In aggiunta a ciò, sempre inerentemente alla promozione culturale, anche l'articolo 12 della legge 482/99³⁷ contiene, come già si è potuto osservare, delle interessanti informazioni che si ricapitolano di seguito. Nella prima clausola, esso stabilisce che nel contratto redatto tra il Ministero e la società del servizio pubblico, ossia la RAI, vengano garantite ai cittadini dei presupposti per la protezione delle lingue minoritarie nelle aree di appartenenza interessate; nella seconda clausola, si concorda che le singole regioni possono, da sole, sottoscrivere accordi con la società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo affinché vengano mandati in onda dei programmi sulla base delle lingue accettate e ammesse a tutela e infine, nella terza clausola, si evidenzia che devono essere le autorità a impegnarsi nella salvaguardia delle minoranze nelle comunicazioni di massa.

È interessante il fatto che la necessità di tutela da parte dei servizi televisivi non è una novità in quanto anche nella Carta europea per le lingue regionali e minoritarie del 1992 viene dedicata un'attenzione particolare all'accesso delle minoranze linguistiche ai mass media sottolineando l'importanza di questo fenomeno (Malfatti, 2004).

In definitiva, la legge 482/99 è estremamente importante in quanto convalida un diritto fondamentale del singolo individuo, vale a dire l'opportunità di utilizzare la propria lingua per poter trasmettere, mediante essa, il proprio pensiero o la propria opinione personale relativamente a fatti, eventi e situazioni. L'insegnamento, quindi, gioca un ruolo chiave nella tutela delle minoranze ma è pur sempre vero che il non utilizzo e la non valorizzazione della lingua, per esempio in trasmissioni radiofoniche e televisive, impedisce, in un certo senso, la sua sopravvivenza nelle comunità di appartenenza (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006).

³⁷ Legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in materia di tutela delle minoranze storiche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, consultabile nel link allegato, appendice B.

Capitolo 4. *Uno sguardo al di fuori dell'Italia: il caso della Spagna, la sua politica linguistica e la sua importanza dal punto di vista internazionale*

4.1 La politica linguistica nei paesi dell'Unione Europea

Il multilinguismo, ovvero l'utilizzo di più idiomi, è uno dei capisaldi costruttivi dell'Unione Europea (UE) che –caratterizzata da un unico approccio nelle situazioni di diversificazione linguistica e culturale, nei paesi multilingui o ancora nelle organizzazioni internazionali– mira a promuovere la dinamicità e la comprensione reciproca tra culture anche attraverso il finanziamento delle attività dei suoi organi, di progetti e di programmi idonei (Mezzadri, 2016). Più nello specifico, la politica di multilinguismo punta a: favorire l'interlocazione dei cittadini nelle rispettive lingue da loro parlate; tutelare il ricco e distinto patrimonio linguistico e culturale europeo e incoraggiare e sostenere l'acquisizione linguistica in Europa (Sito ufficiale dell'Unione Europea; Principi, paesi, storia³⁸).

Il multilinguismo, inoltre, è fissato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000³⁹, contenente gli ideali e i valori su cui si instaura l'Unione Europea.

I cittadini dell'Unione Europea, inoltre, godono del diritto di comunicare con le istituzioni europee in una qualunque delle 24 lingue riconosciute che devono essere in grado di rispondere utilizzando la stessa lingua adottata.

Per favorire ciò, una misura ideata per sviluppare il multilinguismo è ad esempio il programma Erasmus, acronimo di European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, che è un programma di mobilità studentesca nato il 15 giugno 1987.

Questo programma prevede che uno studente universitario europeo possa effettuare un periodo di studio legalmente riconosciuto dal proprio paese in una università di un altro stato membro dell'Unione Europea. In particolare, il nome Erasmus fa riferimento all'umanista e teologo Erasmo da Rotterdam (1466/69-1536) il quale per comprendere le varie realtà culturali europee viaggiò per diversi anni nel continente europeo.

Anche gli atti giuridici e le relazioni a essi connesse sono disponibili in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione Europea che, in ordine alfabetico, sono precisamente: il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, il tedesco, lo svedese e l'ungherese (Sito ufficiale dell'Unione Europea; Principi, paesi, storia).

³⁸ https://european-union.europa.eu/principles-countries-history_it, consultato in data 05/02/2023.

³⁹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18.12.2000.

Infine, anche le riunioni del Consiglio europeo –organo che designa l’orientamento politico generale nonché le priorità dell’Unione europea– e del Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i governi dei rispettivi paesi, vengono interpretate e tradotte in tutte le lingue ufficiali utilizzate dai membri del Parlamento europeo per i loro interventi in sede (Sito del Parlamento europeo⁴⁰).

È in questo contesto, pertanto, che vengono introdotte le figure degli interpreti di conferenza e dei traduttori, ovverosia professionisti delegati di trasmettere, sia oralmente che per iscritto, la parola o il testo da tradurre in tutti e 24 gli idiomi ufficiali e se necessario anche in altri (Sito dell’Unione europea; Principi, paesi, storia).

4.2 La lingua spagnola e la tutela delle lingue minoritarie

Analizzando la storia della Spagna dell’ultimo secolo, si nota che, durante il Primo conflitto mondiale (1914-1918), il paese rimase neutrale e tra il 1923 e il 1930 si assistette alla dura e feroce dittatura del generale Miguel Primo de Rivera e alla forte prevalenza elettorale delle sinistre, elementi che causarono l’abdicazione del re Alfonso XIII e l’avvento della Seconda repubblica. Durante le elezioni politiche del 1936, il Fronte Popolare –composto rispettivamente da anarchici, comunisti, repubblicani e socialisti– ebbe la meglio e con il pronunciamento militare del generale Francisco Franco, sostenuto dai regimi totalitari europei, si fomentò una disastrosa e sanguinosa Guerra Civile conclusasi dopo tre anni, nel 1939, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale –alla quale la Spagna non prese parte– con la vincita dei franchisti e l’instaurazione di una dittatura, basata sul principio dell’isolazionismo economico e politico, terminata solo nel 1975 con la morte del generale caudillo Franco.

Nel 1975, salì al trono il sovrano Juan Carlos di Borbone che, con la promulgazione della Costituzione del 1978, ripristinò la democrazia e con il sostegno dimostrato ai vari governi succedutesi al potere permise il rinnovamento amministrativo, economico e sociale della Spagna che, a partire dal 1986, fa parte dell’Unione Europea.

La Costituzione spagnola, approvata il 31 agosto 1978, il 6 dicembre dello stesso anno è stata sottoposta a un referendum, che con esito positivo, ne ha permesso la proclamazione solenne il 27 dicembre 1978 al Congresso di Re Juan Carlos I di Spagna.

Si compone di 169 articoli cui si aggiungono una serie di disposizioni aggiuntive, transitorie e finali. La sua entrata in vigore segna l’inizio, per la Spagna, dell’avvento della democrazia dopo

⁴⁰ <https://www.europarl.europa.eu>, consultato in data 05/02/2023.

la morte del dittatore Francisco Franco avvenuta nel 1975 (Leclerc, 1999, *L'aménagement linguistique dans le monde*⁴¹; Toso, 2006).

Lo spagnolo è senza dubbio una tra le più importanti lingue al mondo e, al 2022, con i suoi 548,3⁴² milioni di parlanti totali è la quarta lingua⁴³ più parlata al mondo trovandosi costantemente tra i primi posti delle diverse graduatorie, rispettivamente dopo l'inglese (parlata da circa 1,452 miliardi di parlanti totali), il cinese mandarino (parlato da circa 1,118 miliardi di parlanti totali) e l'hindi (parlato da circa 602,2 milioni di parlanti totali)⁴⁴.

Per maggiore precisione, con il termine 'spagnolo' si vuole intendere la varietà castigliana, diffusa in tutto il mondo ed evoluta in diverse aree caratteristiche locali. In particolare, lo spagnolo in quanto idioma internazionale di cultura e comunicazione viene parlato come lingua materna e ufficiale da centinaia di milioni di parlanti: nell'America del Sud, a eccezione del Brasile, della Guyana e del Suriname (circa 90 milioni di parlanti); nell'America centrale (circa 81 milioni di parlanti); in Spagna (circa 30 milioni di parlanti); negli Stati Uniti d'America (circa 22 milioni di parlanti); nei Caraibi (circa 18 milioni di parlanti) e secondo i dati del Summer Institute of Linguistics di Dallas, in Texas, anche nella Repubblica delle Filippine e nei paesi africani della Guinea Equatoriale, del Marocco e del Sahara Occidentale sono presenti percentuali cospicue di parlanti spagnolo equivalenti a circa 500.000 nelle Filippine e a 100.000 nel continente africano.

A questo proposito, l'articolo 3 della Costituzione del 1978⁴⁵ stabilisce che lo spagnolo è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo e in quanto tale tutti i suoi cittadini hanno il diritto di impiegarlo e il dovere di apprendere e conoscerlo. Il medesimo articolo determina inoltre lo statuto di coufficialità nelle regioni in cui sono parlati gli altri idiomi presenti in Spagna che sono –seguendo un ordine di maggior frequenza e utilizzo–: il catalano, parlato dal 10% degli individui; il gallego, parlato dall'8,2% dei cittadini e il basco, parlato dall'1,5% della popolazione.

⁴¹ www.tlfq.ulaval.ca, sito *L'aménagement linguistique dans le monde*, curato da Jacques Leclerc presso l'Università Laval del Québec, consultato in data 05/02/2023.

⁴² Tutti i dati presentati in questo preambolo –arrotondati alla decina di milioni– sono tratti dal sito <https://www.ethnologue.com> consultato in data 05/02/2023, *What are the top 200 most spoken languages?*

⁴³ Indagine di SIL International (*Summer Institute of Linguistics*, Istituto estivo di linguistica), con sede a Dallas, in Texas, <https://www.sil.org>, consultato in data 05/02/2023.

⁴⁴ *What are the top 200 most spoken languages? Ethnologue.com*, Ethnologue, consultato in data 05/02/2023.

⁴⁵ Constitución española, aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978, sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978, Artículo 3, consultabile nel link allegato, appendice I.

Pertanto, così come l'Italia, anche la Spagna presenta al suo interno un insieme di minoranze linguistiche storiche –che si analizzeranno in seguito– che inducono il paese a destreggiarsi, per una situazione di miglior equilibrio linguistico, tra la lingua nazionale –ossia lo spagnolo castigliano– e questi altri gruppi varietali minoritari (Vassere, 2004).

Distribuite per tutto il territorio, la monarchia costituzionale spagnola ha ben 17 Comunità Autonome –in spagnolo *Comunidades Autónomas*–, ovvero regioni che beneficiano di un particolare status giuridico grazie a determinate funzioni e poteri attribuiti dallo Stato. In questo conteggio, si includono le isole Canarie ma non le due città autonome –in spagnolo *Ciudades Autónomas*– di Ceuta e Melilla, ubicate sulla costa mediterranea del Marocco settentrionale che godono di determinate funzioni e poteri conferiti dallo Stato.

Si elencano ora brevemente le 17 Comunità Autonome spagnole: **1)** Andalusia, capitale Siviglia; **2)** Aragona, capitale Saragozza; **3)** Asturie, capitale Oviedo; **4)** Isole Baleari, capitale Palma di Maiorca; **5)** Isole Canarie, capitali Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran Canaria; **6)** Cantabria, capitale Santander; **7)** Città autonoma di Ceuta, capitale Ceuta; **8)** Castiglia e León, capitale Valladolid; **9)** Castilla-La Mancia, capitale Toledo; **10)** Catalogna, capitale Barcellona; **11)** Estremadura, capitale Mérida; **12)** Galizia, capitale Santiago di Compostela; **13)** Madrid, capitale Madrid; **14)** Comune autonomo di Melilla, capitale Melilla; **15)** Murcia, capitale Murcia; **16)** Navarra, capitale Pamplona; **17)** Paesi Baschi, capitale Vitoria-Gasteiz; **18)** Rioja, capitale Logroño; **19)** Valencia, capitale Valencia.

Le Comunità Autonome, previste dalla Costituzione Spagnola del 1978, che ne rimarca l'assoluta equità, nascono dal fatto che nel territorio spagnolo coesistono tante culture e popoli differenti. Alle Comunità autonome appena nominate è offerto un ampio spazio di libertà, che permette loro di adottare le misure ritenute necessarie. All'interno di ognuna, esiste poi un governo o organo esecutivo, un parlamento autonomo che ha il compito di emettere a livello regionale le leggi sulla base delle linee guida date dal governo centrale e un Tribunale Superiore di Giustizia (Ruggiu, 2007; Ruiz-Rico Ruiz, 2010).

4.3 La Catalogna: il catalano a Valencia e nelle isole Baleari

La Catalogna ha una popolazione di 7,5 milioni di abitanti: più della metà è di lingua materna catalana e circa il 60% lo utilizza regolarmente (Leclerc, 1999). È necessario rilevare sin da subito che la zona linguistica catalana include –oltre alla città di Alghero in Sardegna, al comune italiano di Rossiglione in Francia e al principato di Andorra nei Pirenei orientali, tra il confine spagnolo e quello francese, dove il catalano è l'unico idioma ufficiale– quattro

differenti porzioni di territorio interne allo stato spagnolo che sono: l'ex principato, oggi Generalitat o Governo di Catalogna con capitale Barcellona, con una percentuale di circa il 23,33% di catalanofoni madrelingua secondo i dati dell'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2013⁴⁶); l'ex regno di Valencia con capitale Valencia; le isole Baleari con capitale Palma de Mallorca e i territori di idioma catalano dell'Aragona continentale denominati Frangia d'Aragona –in spagnolo Franja de ponent– al confine con la Catalogna (Leclerc, 1999, *L'aménagement linguistique dans le monde*; Toso, 2008).

La divisione geolinguistica appena descritta viene contrastata in particolar modo dalle forze nazionaliste della Generalitat che vorrebbero vedere unificate, da un punto di vista amministrativo, tutte le aree di lingua catalana. Eppure, si tratterebbe di un processo di difficile immaginazione dato che sia la varietà balearica che quella valenciana si basano “su un passato di specificità amministrativa e, nel caso di Valencia, sull'adozione di uno standard linguistico parzialmente diverso da quello in uso nella Catalogna vera e propria” (Toso, 2006: 351).

Attualmente, il catalano con i suoi 8.000.000 di parlanti gode di un prestigio molto solido, frutto della resistenza dei catalani all'assimilazione culturale, letteraria e linguistica avviata dai precedenti governi spagnoli.

Le varietà dialettali catalane, inoltre, si suddividono in due grandi fasce: quella occidentale che comprende il leridano e il valenciano e quella orientale che include l'algherese, il balearico, il catalano centrale e il rossiglione. Insieme, questi due gruppi dialettali formano una varietà linguistica unitaria, distinta dal castigliano e piuttosto somigliante all'occitano (Leclerc, 1999; Toso, 2006).

Si osservano ora nel dettaglio la situazione nella regione valenciana e nelle Isole Baleari.

Nella Comunità Valenciana –stanziata nel sud della Catalogna, sulla costa orientale spagnola e di fronte alle isole Baleari–l'uso del castigliano per il 60%.

Lo statuto giuridico della Comunità Valenciana si ispira alla Costituzione spagnola del 1978, allo Statuto di autonomia del 2006⁴⁷ e alla Legge sull'uso e l'insegnamento del valenciano del 1983⁴⁸. Posto che le due lingue ufficiali della Comunità Valenciana sono il castigliano e il valenciano, ovvero la varietà catalana di Valencia, la finalità di queste legislazioni apposite è quella di rendere il valenciano (catalano) normale e ufficiale come lo è il castigliano nel resto del territorio spagnolo.

⁴⁶ www.idescat.cat, consultato in data 10/02/2022.

⁴⁷ Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

⁴⁸ Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano.

Per contro, l'arcipelago delle isole Baleari –in spagnolo Islas Baleares– nel Mar Mediterraneo occidentale, al largo della costa spagnola e all'altezza della città di Valencia, è formato da undici isolotti e dalle grandi isole di Ibiza, Formentera, Maiorca –in spagnolo Mallorca– e Minorca –in spagnolo Menorca–. Questo gruppo di isole che dal 1978 costituisce una comunità autonoma con capitale Palma de Mallorca, è un tutt'uno con le regioni di Valencia, nella Comunità Valenciana, e di Barcellona, in Catalogna. Nelle isole Baleari, il catalano è utilizzato dal 73% della popolazione contro il 27% dei parlanti castigliano (Toso, 2006).

In quanto a politica linguistica, le Isole Baleari sembrano essere le più caute in assoluto dato che il loro Statuto di autonomia, uno degli ultimi a essere stato approvato, ha conferito al governo centrale alcuni dei poteri che il governo locale avrebbe dovuto assumere da tempo: un esempio è il passaggio dei poteri in materia di istruzione che è entrato in vigore solo nel 1998. Questa circostanza peculiare si potrebbe spiegare col fatto che i governi locali sono rimasti per troppo tempo nelle mani dei gruppi meno favorevoli all'autonomia e ai piani di normalizzazione linguistica, quasi imposti dagli sviluppi ottenuti dalle altre 16 comunità autonome.

A ogni modo, anche alle Baleari sono stati redatti alcuni documenti legali come ad esempio l'articolo 3 dello Statuto d'autonomia del 1983⁴⁹, oggi abrogato, e riprodotto totalmente nell'articolo 4 dello Statuto di autonomia del 2007⁵⁰ in cui si constata che, al pari del castigliano, anche il catalano gode dello statuto di lingua ufficiale anche se il suo utilizzo istituzionale è ridotto alle istituzioni pubbliche esclusive della Comunità autonoma in questione (Leclerc, 1999, *L'aménagement linguistique dans le monde*).

Infine, si constata come da un punto di vista culturale e linguistico, a partire dalla legge regionale del 1983 –Legge sulla normalizzazione linguistica–, successivamente riformata nel 1998, la varietà catalana appare salvaguardata e dotata di mezzi che, nel panorama delle minoranze europee, le assicurano una notevole vivacità.

Allo stesso modo, nella Comunità Valenciana e alle Baleari, attraverso l'istituzione di una Direcció General de Política Lingüística, viene normalizzata la situazione di bilinguismo ufficiale presente in tale regione (Orioles, 2003; Toso, 2006).

⁴⁹ Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, aprobada en 1983, Artículo 3, consultabile nel link allegato, appendice J.

⁵⁰ Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, aprobada en 2007, Artículo 4, consultabile nel link allegato, appendice K.

4.3.1 Il trattamento della lingua catalana da parte dei parlanti e dei politici

Il catalano, che come già si ha avuto modo di ribadire, è un idioma dalle salde tradizioni culturali e letterarie, si trovò a inizio Settecento –sotto il governo assolutista di Filippo V– in una condizione di estrema difficoltà. Infatti, a causa di un’insurrezione da parte dei paesi catalani, il re di Spagna annullò gli antichi statuti di autonomia, impedì l’utilizzo pubblico della lingua e addirittura arrivò a ordinare di chiudere tutte le università catalane.

Fortunatamente però, nell’ottocento, oltre al riutilizzo e alla ripresa della lingua e della cultura regionali, si assistette al recupero dell’autonomia amministrativa.

Il catalano conobbe, di fatto, un periodo cosiddetto di *renaixensa* –dal catalano rinascita– artistica, culturale, editoriale, letteraria e pittorica, “poté quindi contare su una forza economica sconosciuta in altri contesti di lingua minoritaria” (Toso, 2006: 353).

A inizio Novecento, pertanto, la dottrina del catalanismo risultava essere ampiamente condivisa da tutti i domini del mondo politico locale, anche da quelle di natura laica e repubblicana particolarmente forti e importanti nelle grandi città industriali.

Dopo la morte del generale Francisco Franco, nel 1975, l’autonomismo catalano fu abilmente sfruttato dalle autorità locali al fine di conseguire, direttamente dal governo centrale, delle condizioni e delle misure sempre più concrete di autogoverno. Ciò ha consentito alla regione autonoma in questione di avere a disposizione gli strumenti efficaci, necessari per beneficiare di un potenziamento economico superiore a quello del resto del territorio spagnolo (Toso, 2006). Pertanto, dopo la brutale epoca del regime franchista, ad oggi il catalano –oltre a essere l’idioma coufficiale della penisola iberica– si presenta come una delle minoranze di pubblico impiego più vitali e vivaci al mondo (Orioles, 2003).

Ciononostante, anche all’interno dell’ambiente politico e sociale catalano non possono mancare incompatibilità e problematiche (Toso, 2006). In effetti, se le tradizioni secolari, culturali e politiche, dei popoli locali sono state identificate senza problemi, la nuova situazione amministrativa e linguistica del paese rischia oggi di riversarsi sulle centinaia di migliaia di popolazioni, spesso bersaglio di disparità, provenienti dalle altre comunità autonome spagnole (Toso, 2006).

4.4 I Paesi Baschi

A nord della Spagna, si trova la regione dei Paesi Baschi –in spagnolo País Vasco– comprendente le province di Álava, Guipúzcoa e Vizcaya. La vasta regione in questione è

conosciuta in basco –che, a partire dallo Statuto di autonomia del 1979⁵¹, rappresenta una delle quattro lingue nazionali della Spagna nonché l’idioma ufficiale delle Province Basche assieme al castigliano –anche col nome di Euskal Herria o Euskadi, ovvero “Patria Basca” (López-Basaguren, 2017).

La Catalogna e il Paese Basco, assieme alla regione della Navarra –sempre a nord della Spagna– godono di competenze che non sono state assunte da nessun’altra Comunità Autonoma favorendo in questo modo uno sviluppo più rapido rispetto agli altri territori.

Il Regno basco di Pamplona, fondato come entità politica indipendente attorno all'830, alla fine del X secolo divenne il Regno di Navarra. I “nuovi” baschi riuscirono a preservare non solo la loro autonomia ma ampliarono anche il loro regno oltre ai Pirenei: la Navarra di fatto comprendeva l'Alta Navarra, l’attuale Navarra spagnola, e la Bassa Navarra, ora Navarra francese. Tuttavia, tra il 1200 e il 1370, l'unità basca si frantumò e così tutte le province basche spagnole vennero integrate al Regno di Castiglia.

Dall'inizio dell'XI secolo, il regno di Navarra visse così un periodo di forte isolamento e una situazione di disgregamento territoriale: l'Alta Navarra venne aggregata al Regno di Castiglia da Ferdinando d'Aragona e la Bassa Navarra passò definitivamente alla Francia (Leclerc, 1999). Nonostante l’integrazione nel Regno di Castiglia, i Baschi godono di privilegi speciali e dell’approvazione delle proprie legislazioni grazie ai *fueros*, immunità locali concesse dai sovrani che riconoscevano diritti specifici ai baschi, come ad esempio: una certa autonomia locale, esenzione fiscale e privilegi generalmente destinati alla nobiltà.

Durante la Guerra Civile Spagnola del 1936-1939, il governo repubblicano spagnolo riconobbe la presenza di uno stato basco autonomo che però durò poco e fu abrogato nel 1937 con la vittoria dei nazionalisti guidati dal generale Francisco Franco. Il regime autoritario e repressivo di Franco ha vietato l'utilizzo del basco in Spagna, ha bruciato pubblicamente libri scritti in quell’idioma e ha cancellato i nomi baschi dai registri di stato civile.

Tra il 1979 e il 1983, sotto la monarchia di Juan Carlos di Borbone, il governo spagnolo ha concesso alle province basche lo status di autonomia e negli istituti scolastici sono stati introdotti programmi scolastici in lingua basca per tutti i livelli di studio. Nel 1980, fu eletto il primo parlamento basco e l'Euskara, ossia il basco, fu dichiarato con lo spagnolo lingua ufficiale nelle tre province basche di Alava, Guipúzcoa e Vizcaya; mentre a Navarra, il basco è ufficiale nell'area basca (Toso, 2006).

Nonostante lo statuto di autonomia e le concessioni del governo spagnolo, la fazione estremista e nazionalista dell'ETA, Euskadi Ta Askatasuna, letteralmente “Paese Basco e libertà” ha

⁵¹ Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979, Artículo 6, consultabile nel link allegato, appendice L.

continuato imperterrita i suoi attacchi crudeli che hanno causato molti morti. Dopo anni di violenze per l'indipendenza dei Paesi Baschi, l'ETA starebbe cercando una modalità per uscire dal conflitto a testa alta.

Dal punto di vista della politica linguistica, si constata che la lingua basca –Euskara in basco– è un idioma non indoeuropeo, compreso e parlato da circa il 40% dei cittadini residenti nei Paesi Baschi spagnoli. I parlanti baschi, infine, hanno il diritto e il dovere di conoscere e usare il castigliano, lingua dominante anche nei Paesi Baschi, ma non il basco (Leclerc, 1999).

4.5 Galizia

La regione di Galizia, è la comunità autonoma nel nord-ovest della Spagna, ubicata al nord del Portogallo. Coloro che praticano il galiziano o gallego come prima lingua sono poco più della metà della popolazione globale. In linea generale, però, quasi la totalità della popolazione è in grado di parlare il gallego e, più nello specifico, il 94% lo comprende, l'86% lo parla, il 46% lo legge e una minoranza, equivalente al 27%, dei parlanti, lo scrive.

Da questi dati pertanto si deduce che il gallego –in quanto lingua nazionale straniera–, nonostante le percentuali non molto alte di parlanti madrelingua, risulta essere molto ben inteso dalla collettività globale dei cittadini grazie anche alla rilevante prossimità geografica con il Portogallo, paese con il quale il gallego condivide un sistema linguistico molto simile (Vassere, 2004).

In Galizia, lo Statuto di autonomia vigente dal 1981⁵² permette alla regione di accettare legislazioni linguistiche in accordo con la Costituzione spagnola. L'articolo 5 dello Statuto di autonomia specifica quali sono gli idiomi che possono essere utilizzati nel paese e, rispettando queste disposizioni costituzionali, il 15 giugno 1983⁵³ viene ratificata la legge sulla normalizzazione linguistica secondo cui il galiziano, assieme al castigliano con cui condivide lo statuto di ufficialità, è l'idioma distintivo proprio della Galizia (articolo 4).

Di fatto, essendo anche il castigliano una lingua ufficiale della Galizia, la condizione di bilinguismo si rivela obbligatoria per lo Stato che si pone l'obiettivo di far coesistere, allo stesso piano e senza conflitto o distinzione alcuna, il castigliano e il galiziano in modo tale che entrambi gli idiomi condividano lo stesso valore. Attualmente, nonostante il modello bilingue sia ben integrato e accettato dalle autorità spagnole, dalla maggioranza della popolazione che è

⁵² Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia, Artículo 5, consultabile nel link allegato, appendice M.

⁵³ Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, Artículo 4, consultabile nel link allegato, appendice N.

da sempre abituata alla coesistenza delle due lingue e dalla tradizionale élite ispanofona galiziana, tale politica linguistica di bilinguismo ha provocato molteplici critiche e ribellioni violente tra i gruppi di tensione galiziani i quali denunciano la mancanza di un'effettiva uguaglianza sociale tra i due idiomi e temono il rischio della progressiva scomparsa del galiziano (Toso, 2006; Leclerc, 1999, *L'aménagement linguistique dans le monde*).

Tuttavia, la Galizia gode di un numero adeguato di decreti, legislazioni e statuti che si occupano di assicurare al galiziano, allo stesso modo del castigliano, un ruolo importante all'interno della Comunità Autonoma in questione.

4.6 La Val d'Aran e l'aranese

L'aranese è l'idioma diffuso e parlato nella regione della Val d'Aran, in Catalogna, dove beneficia della condizione di lingua ufficiale accanto allo spagnolo castigliano e al catalano.

La Val d'Aran è un piccolo territorio di foreste e montagne, a economia prevalentemente montana e turistica, stanziato sul fianco francese dei Pirenei, ma appartenente da sempre alla Spagna.

L'aranese è una varietà dialettale del guascone che, di fatto, è l'unico dialetto dell'occitano o della lingua occitanica dotato di misure di salvaguardia e di riconoscimento (Toso, 2006).

Quasi 5000 persone –corrispondenti all'81% circa della popolazione– parlano l'aranese che, dal 1990, con l'articolo 2 della Legge numero 16 del 13 luglio 1990⁵⁴, è stato approvato come lingua ufficiale della valle accanto al catalano e allo spagnolo castigliano, definendo pertanto una situazione particolare di trilinguismo.

Inoltre, anche l'articolo 7 –ora revocato– della Legge del 07 gennaio 1998⁵⁵ sulla politica linguistica, confermava l'utilizzo dell'aranese nella valle d'Aran, tutelandolo e riconoscendolo come idioma a tutti gli effetti anche nella conservazione dei beni artistici e storici, nella cultura e nell'insegnamento

Infine, l'articolo 6 dello Statuto di autonomia del 2006⁵⁶ della Catalogna stabilisce che l'occitano –l'aranese in Val d'Aran– oltre a essere la lingua legalmente riconosciuta nel territorio descritto sia lingua ufficiale in Catalogna. Occorre evidenziare che la condizione

⁵⁴ Ley 16/1990, de 13 julio, sobre régimen especial del Valle de Arán, Artículo 2, ora abrogato, consultabile nel link allegato, appendice O.

⁵⁵ Legge 1/1998 del 7 gennaio sulla política lingüística, Artículo 7, ora abrogato, consultabile nel link allegato, appendice P.

⁵⁶ Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Artículo 6, consultabile nel link allegato, appendice Q.

giuridica dell'aranese è ben distinta in Francia poiché lo Stato francese, a differenza della Spagna, non assicura né l'integrazione né la valorizzazione dell'occitano nella vita pubblica a eccezione dell'insegnamento scolastico come lingua straniera facoltativa (Leclerc, 1999).

4.7 L'Asturia

La regione delle Asturie, conosciuta anche come Principato delle Asturie –in spagnolo Principado de Asturias– è una comunità autonoma ubicata nella parte settentrionale della Spagna.

Nella regione asturiana, che è caratterizzata da una forte identità culturale e giuridica, fiorisce il bable, ossia un dialetto locale molto particolare, di passaggio tra il castigliano e il gallego che è parlato in Asturias e nelle altre aree di Spagna da circa lo 0,5% della popolazione (Toso, 2006).

A tal proposito, nel 1998, il Parlamento asturiano ha ratificato la Legge numero 1 del 23 marzo 1998⁵⁷ sull'uso e la promozione del babilo-asturiano. Tale legislazione, considerando la realtà sociolinguistica asturiana e il fatto che la lingua ufficiale del paese era ed è tuttora il castigliano, voleva garantire il maggior sviluppo e la rivalorizzazione dell'asturiano attraverso una serie di misure atte a promuoverne l'utilizzo e l'insegnamento.

Eppure, anche se negli ultimi anni si sono verificati importanti miglioramenti nel potenziamento e nella rivendicazione dell'asturiano e si sono registrate sempre più richieste di rappresentanza da parte degli abitanti in difesa della loro lingua, pare che il castigliano permanga l'idioma dominante in assoluto a discapito dell'asturiano che non viene nemmeno riconosciuto come lingua coufficiale della regione (Leclerc, 1999).

Analogamente, con lo Statuto regionale del 1981⁵⁸, sia le autorità regionali che importanti istituzioni, quali l'Academia de la Llingua Asturiana e la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, si sono impegnate a salvaguardare e promuovere l'impiego dell'asturiano in quanto idioma specifico (Toso, 2006).

Infine, si evidenzia che le varietà linguistiche –in spagnolo modalidades lingüísticas– sono e devono essere legate alla ricchezza culturale e storica, in questo caso del paese asturiano, e proprio il governo autonomo in questione si fa garante dello studio e del mantenimento delle peculiarità culturali e dialettali presenti nel territorio (Leclerc, 1999).

⁵⁷ Ley 1/1998, de 23 marzo, de uso y promoción del Babilo/Asturiano, consultabile nell'appendice finale.

⁵⁸ Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Asturias, Artículo 4, consultabile nell'appendice finale-R.

4.8 Casi particolari: le Isole Canarie, i Gitani e i “Popoli maledetti”

L'arcipelago delle Isole Canarie –in spagnolo Islas Canarias– nell'Oceano Atlantico, formato da sette isole maggiori e da altre isolette minori che costituiscono una comunità autonoma di lingua spagnola della Spagna metropolitana, rappresenta un interessante esempio di forte indipendentismo.

Da un punto di vista culturale e linguistico, gli abitanti delle Canarie non costituiscono un gruppo a sé stante dato che negli anni gli apporti demografici da gruppi molto diversificati e da tribù continentali furono molti ed è per questa ragione che nell'isola si trovano elementi con caratteri etnici e linguistici differenti. Anche se l'ipotesi di ricostituzione di una lingua canaria –sulla base delle instabili sopravvivenze fonetiche e lessicali preispaniche– appare impossibile, attualmente nell'isola i parlanti praticano il canario, una varietà spagnola locale propria delle isole Canarie, che presenta particolarità fonetiche analoghe all'andalusio orientale o castigliano meridionale parlato nel sud-est della Spagna (Fernández, 2017; Leclerc, 1999; Toso, 2008). La lingua ufficiale delle isole Canarie è però il castigliano che, oltre a essere la lingua dell'amministrazione, è l'idioma utilizzato dalla maggioranza dei cittadini spagnoli residenti nell'arcipelago.

Lo Statuto di autonomia del 1982⁵⁹, conosciuto anche col nome di Legge organica del 10 agosto 1982, non contiene al suo interno disposizioni linguistiche poiché considerate non necessarie o utili. In particolare, l'articolo 5 dello statuto discute in linea generale i diritti e i doveri dei canari quali, ad esempio, la tutela e l'identità dei loro valori e della loro peculiarità e l'integrazione sociale unita alla non discriminazione e alle pari opportunità.

Un altro caso particolare è rappresentato dal popolo dei cosiddetti Gitani –in spagnolo Gitanos– ovvero gli Zingari spagnoli, parlanti un idioma gergale “su base grammaticale spagnola con elementi lessicali di prevalente origine zingara” (Toso, 2008: 360).

I Gitani, che corrispondono a circa 1,7% della popolazione totale, se un tempo venivano in qualche modo accettati e tollerati dal resto della popolazione, oggi, a causa della loro diversità, delle condizioni precarie in cui vivono e lavorano e per le attitudini antisociali adottate, sono duramente criticati e rifiutati specie dalla piccola borghesia per la quale il proprio benessere assoluto è prevalente rispetto alla condizione di povertà delle comunità minori che vengono, di conseguenza, emarginate. È per questa ragione, che spesso si tende ad associare la situazione

⁵⁹ Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto y reformado por la Ley Orgánica 4/1996 de 30 diciembre, Artículo 5, consultabile nel link allegato, appendice S.

dei Gitani e degli altri Zingari sparsi nei territori dell'Europa occidentale a quelle degli immigrati extracomunitari e delle altre minoranze storiche di carattere etnico e linguistico. Questi gruppi, di fatto, condividono la difficile inclusione con la popolazione, problematica che viene prima di ogni forma di tutela culturale, linguistica o politica che sia (Arriaga-Elboj-Gómez, 2004; Toso, 2008).

Infine, i Popoli maledetti –in spagnolo *Pueblos malditos* – sono l'ultimo caso degno di nota esaminato in questo paragrafo. Si tratta di piccole popolazioni emarginate, sopravvissute in diversi territori spagnoli, prive di specifiche tradizioni linguistiche o religiose e per questo disprezzate e giudicate diverse dalle popolazioni delle zone in cui erano situate.

Si pensa che i Malditos provengano dai *Moriscos* e dai *Marranos*, ovvero sia da comunità di ebrei e musulmani sparpagliate sui Pirenei e in Spagna, nomadi e seminomadi, di origine incerta –non gitana–, obbligate a rinunciare alla loro religione per passare al cristianesimo (Cassuto, Enciclopedia Italiana – Treccani, 1934; Fernández, 2007).

Questo, ad esempio, è il caso dei *Chuetas*, termine dispregiativo che in origine designava i maiali e che oggi invece designa i discendenti maiorchini del popolo ebraico convertitesì al Cattolicesimo e pertanto rimasti nel territorio spagnolo (Toso, 2006).

Peggior è la situazione degli Agotes della Navarra settentrionale, a lungo discriminati ed emarginati in veri e propri ghetti e costretti a portare dei segni distintivi per favorirne l'identificazione. Fortunatamente, nel 1817 fu approvata una legislazione che, oltre a riconoscere agli Agotes piena parità dei diritti con il resto della popolazione, ridusse i pregiudizi e i vincoli religiosi che costantemente dovevano sopportare. Tuttavia, l'emigrazione in America nel corso dell'800 ha diminuito la consistenza del gruppo e ne ha permesso l'impegnativo e lento inserimento nella società (Toso, 2006).

Un altro esempio da citare è quello dei *Vaiqueros*, un gruppo di allevatori nomadi dediti alla pastorizia soprattutto nelle zone montane di Salas, nelle Asturie occidentali, e di León, nella Spagna nord-occidentale. Los *Vaiqueros*, fieri e orgogliosi dello stile di vita peculiare adottato e della specializzazione economia scelta, non erano conformi alle convenzioni della società e per questo motivo erano spesso oggetto di diffidenza e scherno da parte delle popolazioni residenti nei centri maggiori.

Infine, vi è il gruppo sociale dei *Maragatos* leonesi, ubicati nei comuni del famoso distretto di Maragatería con capitale ad Astorga, nella provincia di León. I *Maragatos*, caratterizzati da una particolare vita errante, si dice che discendano da schiavi africani, mauritani o berberi, scampati alla cacciata dei popoli musulmani (Fernández, 2005; Toso, 2006).

Capitolo 5. *Italia e Spagna a confronto*

5.1 La differente situazione linguistica nei due paesi oggetto d'analisi

Come già ampiamente discusso, la Legge numero 482 del 15 dicembre 1999 riguardante le “Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” approvata in Parlamento e pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” il 20 dicembre dello stesso anno, stabilisce che lo stato deve salvaguardare, oltre alla lingua ufficiale italiana, le dodici lingue di minoranza previste (Mancini, 1996).

Al momento della promulgazione della legge, le minoranze linguistiche già tutelate erano principalmente il ladino e il tedesco nella provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, ma ad esempio non in quella di Belluno, il francese in Valle d’Aosta, lo sloveno nelle province friulane di Gorizia, Trieste ma non in quella di Udine (Bauer, 1999).

La legge in questione risponde sia al principio costituzionale –il quale all’interno del testo non designa la lingua dello stato italiano, paradossalmente individuata proprio nel primo articolo della 482– che all’accordo internazionale firmato dall’Italia, intitolato “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa, approvato dal parlamento nazionale il 28 agosto 1997 ed entrato in vigore dal primo di marzo 1998, che è stato subito seguito dalla sottoscrizione da parte dell’Italia della “Carta europea delle lingue regionali e minoritarie” del 5 novembre 1992 (Vassere, 2004).

All’articolo 2 della legge 482/1999, vengono elencate le comunità tutelate, dal punto di vista culturale e linguistico, dalla Repubblica italiana che sono rispettivamente le comunità albanesi, catalane, croate, germaniche, greche, slovene e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. Da questa clausola, si deduce il carattere estremamente eterogeneo della compagine di comunità, più o meno salde e più o meno già tutelate da norme precedenti, venutasi a creare in Italia. A tal proposito, è utile identificare una serie di parametri –che ora si descriveranno brevemente– al fine di tentare di definire lo stato e la forza di ogni minoranza e il possibile grado di difesa da attuare.

Una prima misura riguarda il numero di parlanti una lingua minoritaria di prestigio e le modalità di competenza e utilizzo della medesima che può essere inclusa in un repertorio più o meno diversificato oppure non convivere, ma non è il caso di nessuno degli idiomi minoritari in Italia con nessun’altra varietà di idioma (Toso, 2006).

Un secondo fattore è relativo alla garanzia di un territorio di insediamento continuo e vasto che può contrastare con la presenza di villaggi non vicini ubicati in porzioni di territorio identificate da idiomi di maggioranza o dall’esclusività della lingua nazionale.

Un terzo parametro riguarda la vicinanza con zone, al di fuori del territorio dello stato, con cui la collettività ha in comune l'idioma minoritario. Spesso, la condivisione di un idioma non implica la condivisione degli stessi principi ideologici, politici, simbolici, di mantenimento e protezione dell'idioma in comune. In effetti, talvolta può succedere che idiomi di gruppi linguistici stranieri stanziati da sempre nella penisola italiana abbiano subito nel tempo mutamenti –a causa dell'isolamento geo-politico, delle sovrapposizioni con l'italiano o con altri sistemi linguistici– che le hanno convertite in varietà diversificate dall'idioma nazionale di riferimento.

Un altro criterio concerne il periodo di eventuale dislocazione della collettività linguistica all'interno dello stato italiano che, se da una parte conduce a un sostanziale adeguamento con le forme linguistiche prevalenti già presenti sul territorio, dall'altra provoca il progressivo distacco dalla varietà linguistica dapprima parlata nella terra d'origine (Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006; Vassere, 2004).

Bisogna anche tenere conto del fatto che alcuni degli idiomi soggetti a tutela, in quanto idiomi romanzi, appaiono maggiormente imparentati con l'italiano e con le varietà dialettali già esistenti e questo può essere un punto di favore nel determinare la vitalità stessa della varietà nonché la sua assoluta forza.

Un ultimo principio, ma non in ordine di importanza, concerne il livello di consapevolezza e/o di fierezza dei singoli gruppi linguistici che potrebbe favorire la continuità e la promozione degli idiomi tutelati rispetto alle lingue di riferimento (Toso, 2008).

Per quanto riguarda, invece, la politica linguistica spagnola, essa –come già enunciato nel precedente capitolo – si fonda su una base costituzionale, approvata il 06 dicembre 1978 ed entrata in vigore il 29 dicembre dello stesso anno, che garantisce la salvaguardia di tutti i cittadini spagnoli e di tutte le popolazioni spagnole nell'esercizio delle culture e tradizioni, dei diritti umani, degli idiomi e istituzioni.

L'articolo 2⁶⁰ del testo costituzionale sancisce l'assoluta unità indivisibile e inscindibile della nazione spagnola e in più riconosce e assicura il diritto all'autonomia delle nazionalità e delle regioni interne, affidando pertanto la sovranità nelle mani della popolazione spagnola.

L'articolo 3 della Costituzione invece, come già descritto anteriormente, definisce lo spagnolo come lingua ufficiale dello Stato e in quanto tale tutti i cittadini spagnoli devono essere in grado

⁶⁰ Constitución española, aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978, sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978, Artículo 2, consultabile nel link allegato, appendice I.

di conoscerla e impiegarla. In aggiunta, sempre lo stesso articolo determina che anche le altre lingue esistenti, parlate nelle rispettive Comunità Autonome, sono –in accordo con gli statuti regionali– lingue ufficiali allo stesso modo dello spagnolo castigliano. Le varie modalità linguistiche di Spagna rappresentano quindi un ricco mosaico culturale, oggetto di rispetto e tutela (Ruggiu, 2007; Toso, 2008).

La vera e propria politica linguistica spagnola, antica e differenziata, si riscontra nelle azioni restrittive –soprattutto per le minoranze della Catalogna e dei Paesi Baschi– del Novecento attuate dal regime franchista non mediante una legislazione consapevole e metodica, bensì mediante strumenti di guerra e repressione (Vassere, 2004).

La Costituzione del 1978 –costituita da un preambolo, un titolo preliminare e un titolo I intitolato “Dei diritti e doveri fondamentali” – con i suoi aspetti legislativi di grande portata, rappresenta un punto di partenza e di apertura nei confronti delle minoranze linguistiche. I maggiori idiomi di minoranza spagnoli –tutelati come tali e corrispondenti al basco, al catalano e al gallego– son soliti a essere promossi come idiomi principali sul loro campo di competenza territoriale precisato dal punto di vista geografico (Siguan, 1992).

Negli anni che hanno seguito la transizione democratica post franchista, ovvero negli anni Ottanta, nel paese si sono create circostanze di sviluppo e promozione degli idiomi minoritari conosciute col termine di normalizzazione linguistica delle Comunità Autonome (Toso, 2006). Inoltre, il bilinguismo presente nella regione permette un notevole utilizzo delle lingue minoritarie all’interno della regione di appartenenza. L’idioma locale, infatti, viene equiparato al castigliano e impiegato tranquillamente nella comunicazione, negli enti pubblici locali ma anche nelle organizzazioni statali ubicate nelle varie parti delle comunità autonome.

Un altro settore fondamentale per il riconoscimento dell’idioma locale è rappresentato dal servizio di istruzione pubblica che garantisce all’alunno, in misure e modi diversi, un percorso di studi primari direttamente nella sua lingua madre e offre ai docenti la possibilità di selezionare loro stessi la lingua in cui vogliono insegnare (Jiménez-Salcedo, 2020; Vassere, 2004).

In particolare, il catalano –lingua materna del 31,02% della popolazione contro il 55,14% di parlanti madrelingua castigliani (Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT, 2013)– viene impiegato prevalentemente come lingua di informazione comune nelle istituzioni e insegnato agli studenti i quali, al termine della loro scolarità e secondo il modello educativo catalano, devono averlo appreso a un livello accettabile. Tuttavia, nel sistema scolastico, non è assolutamente vietato l’utilizzo del castigliano che può essere lingua di gestione, istruzione e comunicazione a vari livelli, in circostanze più o meno formali (Jiménez-Salcedo, 2020).

Infine, come già osservato nel precedente capitolo, è giusto rimarcare, l'importanza della situazione catalana –presentante diversificazioni interne notevoli tra Catalogna, Comunità Valenciana e Isole Baleari, già trattate in dettaglio– rispetto alla situazione della lingua basca che, numericamente parlando, è piuttosto modesta.

La minoranza basca –oltre a estendersi su un'ampia e rilevante zona industriale degna di nota per la nazione spagnola– si distingue per la sua identità consapevole, forte e indipendentista. Tuttavia, bisogna considerare l'impossibilità di collaborare con collettività della medesima lingua esterne al suo terreno di diffusione e la mancata prossimità con una lingua nazionale straniera, a differenza del gallego (Stolfo, 2014; Vassere, 2004).

5.2 Le problematiche delle due politiche linguistiche

La legislazione 482/99, che si è già avuto modo di osservare attentamente in tutte le sue componenti inclusi gli aspetti più ombrosi, anche se elenca le dodici minoranze linguistiche da salvaguardare non riserva loro misure diversificate e specifiche, bensì si limita a mettere in pratica le misure a livello generale. I linguisti hanno ipotizzato e poi compreso che tale peculiarità è la diretta conseguenza del fatto che la legge 482 oggetto di analisi riprende per certi versi le necessità della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo il primo febbraio del 1995 che, in veste di accordo collettivo e indistinto, spinge a fissare un insieme di norme molto generali e generiche.

In ogni caso, le clausole contenute all'interno della 482/99 sono dotate di un certo grado di elasticità e flessibilità che consente all'impianto di tutela di installarsi e adeguarsi a circostanze linguistiche diverse (Toso, 2006).

Spesso, la concretizzazione delle normative è affidata al Ministero della pubblica istruzione che individua come interlocutori avvantaggiati e privilegiati soprattutto i comuni per poi passare alle province e alle regioni. Di fatto, le comunità linguistiche in questione sono talvolta rappresentate in modo irregolare, o come si suol dire a macchia di leopardo, in alcuni comuni sparpagliati all'interno di entità geografiche che oltrepassano i confini della provincia e/o della regione (Vassere, 2004).

Inoltre, una delle principali critiche che vengono rivolte a questa norma concerne la serie di idiomi minoritari ammessi a tutela dalla quale vengono escluse le varietà linguistiche delle popolazioni zingare –apparse in Europa tra il X e l'XI secolo e da sempre criticate a causa dei loro comportamenti antisociali e criminali nonché per la loro esistenza marginale e precaria– e le lingue giunte con il fenomeno delle nuove immigrazioni (Toso, 2008).

Si deduce che a partire dal diritto fondamentale della libertà linguistica –identificato anche dalla Costituzione come tale– la figura del legislativo statale o la legislazione stessa, analizzando bene caso per caso, siano in grado di proporre delle misure di salvaguardia e/o dei provvedimenti per la risoluzione di singole problematiche individuali e isolate, posto che molto spesso –come per le popolazioni zingare in Italia o i Gitani in Spagna– si ha a che fare con comunità discontinue, non dotate di un senso di consapevolezza collettiva e non inserite in entità geografiche coese e compatte (Orioles, 2003).

Come testimoniano invece gli aspetti appena analizzati e trattati, la politica di tutela delle minoranze linguistiche in Spagna è dotata di un'estrema sensibilità e maturità.

Eppure, anche in questo caso proprio come per il caso italiano, una delle poche critiche che si è soliti rivolgere a tale politica interessa la categoria degli idiomi ammessi a tutela, giudicata da diversi rappresentanti come limitata e troppo riduttiva tant'è che, come per il caso della lingua italiana, anche in questo caso si può dichiarare di trovarsi innanzi a lingue minoritarie di serie A e le lingue minoritarie di serie B (Vassere, 2004).

Secondo l'opinione di alcuni esperti e studiosi, in effetti, oltre alle lingue minoritarie tutelate – che sono rispettivamente il basco, il catalano e al gallego– sarebbe giusto dare qualche attenzione in più anche alle varietà aragonese –diffusa al nord della Spagna, ai piedi dei Pirenei– aronese della Comunità Autonoma di Catalogna e al bable tipico delle Asturie, descritte nel precedente capitolo (Leclerc, 1999).

Inoltre, nemmeno il testo della Costituzione spagnola aiuta a chiarire quali siano le altre lingue minoritarie parlate nel territorio; neanche la sua Disposizione finale fondamentale –riportante l'informazione che la Costituzione entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del testo ufficiale nel Bollettino Ufficiale dello Stato– precisa se la stessa verrà tradotta oppure no in altre lingue ma, di fatto, le traduzioni della Disposizione sono riscontrabili solo nelle tre lingue riconosciute vale a dire basco, catalano e gallego (Stolfo, 2014; Vassere, 2004).

5.3 Le conseguenze delle legislazioni in questione sulla difesa delle lingue minoritarie

La norma italiana 482/99 circa la tutela delle minoranze linguistiche storiche presenta un insieme di collettività linguistiche completamente diversificato. Pertanto, il testo di legge composto da ben venti articoli, si caratterizza per le misure di adattabilità e flessibilità adottate.

I primi osservatori della nuova norma hanno identificato nella legislazione di tutela un'accentuata dimensione culturale che sostiene in particolar modo il campo dell'insegnamento, i mass media, le istituzioni di salvaguardia in ottica culturale anche se non mancano accenni linguistici relativi ad altri domini di competenza quali la sfera degli organi esecutivi e parlamentari locali, quella degli uffici amministrativi e pubblici e quella della toponomastica (Vassere, 2004).

Di fatto, gli articoli 4, 5 e 6 della legge, dedicati alle istituzioni scolastiche e ai differenti gradi di insegnamento –dalla scuola materna all'università per adulti–, hanno sia la finalità di appoggiare la ricerca nell'ambito della cultura di minoranza che quella di pianificare corsi di formazione e di lingua per il personale docente (Orioles, 2003).

Viene inoltre ammessa –accanto all'insegnamento dell'italiano e previo accordo dei genitori– la possibilità di impiego della lingua minoritaria, per poche ore settimanali, nelle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado e disciplinata anche l'organizzazione di corsi universitari di cultura e lingua delle minoranze salvaguardate.

Infine, gli articoli 7, 8 e 9 della medesima legislazione, pur regolando l'uso dell'idioma tutelato nei collegi amministrativi, nei consigli comunali e nelle traduzioni ufficiali comunali, rilevano l'assoluta preminenza della lingua italiana sulle lingue di minoranza, utilizzate in aggiunta a quella ufficiale italiana (Dell'Aquila-Iannàccaro, 2004; Orioles, 2003).

Al contrario, in Spagna, come annunciato dall'articolo 3 della Costituzione, il castigliano è la lingua materna per la maggior parte della popolazione nonché lingua ufficiale dello Stato che coesiste con gli altri idiomi coufficiali praticati nelle rispettive regioni autonome, vale a dire il basco, il catalano e il gallego.

Tuttavia, con l'avvento della Seconda Repubblica in epoca franchista, si è tentato di placare gli orientamenti separatisti dei baschi, dei catalani e un po' meno dei galeghi, andando così a definire l'effettiva pluralità culturale e linguistica presente in Spagna.

Alla repressione sanguinosa e violenta di queste tendenze da parte dei franchisti sono seguite una serie di battaglie armate inquietanti finalizzate alla liberazione e al totale ripristino delle autonomie (Toso, 2006).

Dopo la morte del generale Francisco Franco –avvenuta nel 1975– la problematica delle minoranze linguistiche venne presa in carico sin dal 1978, grazie a un programma di efficienti riforme amministrative e costituzionali adottate in speciale modo dal governo dell'avvocato e politico spagnolo, Adolfo Suárez González.

Il Presidente Suárez, in carica dal 1978 al 1981, infatti, ha approvato varie forme di autonomia per le regioni spagnole, soprattutto per quelle abitate da comunità etnico-linguistiche.

Viene introdotta così nel paese la nozione di Stato federale, ossia uno stato costituito da differenti unità territoriali dotate di autonomia politica e istituzioni di governo comuni, le cui competenze e sistemi organizzativi sono definiti da una propria Costituzione (RAE, Real Academia Española, Diccionario panhispánico del español jurídico⁶¹).

Tali accorgimenti hanno condotto a un'importante politica di rivitalizzazione delle lingue minoritarie di Spagna –la maggior parte delle quali sono attualmente lingue nazionali dello Stato ovvero lo spagnolo castigliano, il basco, il catalano e il galiziano– che ha favorito il riconoscimento dei diritti delle minoranze e ha isolato almeno in parte il movimento terrorista nazionalista di tipo separatista (Fernández, 2005; Toso, 2006).

In questi anni, le proposte di promozione e alla valorizzazione delle realtà linguistiche regionali hanno assunto caratteristiche differenti a seconda delle comunità autonome in cui esse vengono concretizzate. Per esempio, se nei Paesi Baschi la valorizzazione dell'idioma locale –come si è già visto– è decisamente orientata verso una prospettiva separatista, la Catalogna si impegna chiaramente nella difesa del bilinguismo catalano-castigliano tipico della regione. A questo proposito e per concludere, è interessante constatare che la Catalogna, territorio che ha da sempre attratto un gran numero di immigrati, tra il 2000 e il 2006 ne ha accolti quasi 700.000 (INE, 2018⁶²) permanendo uno dei paesi col maggior numero di persone di origine straniera, molti dei quali provenienti anche dai paesi dove il castigliano è lingua ufficiale.

In tal caso– in una comunità di parlanti prevalentemente di lingua castigliana che riceve un gran numero di nuovi arrivati che già parlano il castigliano– il catalano viene giudicato e impiegato più come lingua di una minoranza etnica piuttosto che come lingua d'integrazione (Jiménez-Salcedo, 2020).

⁶¹ <https://www.RAE.es>, consultato nel mese di febbraio 2023.

⁶² <https://www.ine.es>, consultato nel mese di febbraio 2023.

Conclusioni

A lungo, all'interno della Repubblica italiana, non si era sentita l'esigenza di operare e legiferare in ambito linguistico. Apparentemente sembrava bastare l'articolo 3 della Costituzione con il suo riferimento esplicito all'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza alcuna differenza dal punto di vista delle condizioni personali e sociali, della lingua, delle opinioni politiche, della razza, della religione e del sesso, eppure non era così. Si trattava infatti di un caposaldo rilevante ma allo stesso tempo generico, appariva quasi più come un'enunciazione ideale piuttosto che come incentivo d'attuazione concreto e pratico, inserito all'interno di un contesto non specifico.

A lungo non si verificarono progressi in merito alla stesura di leggi ad hoc per le minoranze linguistiche, eccetto che per quelle poche aree d'Italia protette da normative di salvaguardia, nel quadro delle autonomie locali.

Ma, come si è avuto modo di osservare, qualcosa accadde nel 1991 attraverso la proposta di legge denominata *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*, la quale tentò di definire la salvaguardia organica delle minoranze prevista dalla Costituzione.

Ci volle tempo e –dopo numerosi rinvii– finalmente nel 1999, si giunse alla promulgazione della normativa in difesa delle minoranze linguistiche storiche, con la Legge numero 482 del 15 dicembre la cui finalità era quella di tutelare comunità albanesi, catalane, croate, francesi, francoprovenzali, friulane, germaniche, greche, ladine, occitane, slovene e sarde, come si legge all'articolo 2 della stessa. Prima di tale intervento legislativo, a essere salvaguardate erano solo le popolazioni francofone residenti in Valle d'Aosta, quelle tedescofone della provincia trentina di Bolzano e quelle slovene nelle province friulane di Gorizia e Trieste. La legge, dopo la sua approvazione, appare ancora oggi molto discussa per via delle difficoltà applicative, legate anche ai relativi costi.

È interessante notare che l'articolo 1, con la proclamazione dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica, contiene un principio che va al di là della difesa delle minoranze. A differenza degli altri Stati europei –come ad esempio la Spagna– in cui una simile affermazione non si riscontra nella legge ordinaria bensì riecheggia all'interno del testo costituzionale, la Costituzione italiana del 1948 non aveva sentito la necessità di fissare un principio così importante. Pertanto, nello stesso momento in cui si determinavano, tramite legge, i diritti spettanti alle comunità linguistiche minoritarie, si colse anche l'occasione per affermare l'ufficialità della lingua nazionale di cultura, ovvero l'italiano.

Nell'ultima parte dell'elaborato, si focalizza l'attenzione dapprima sulla realtà italiana per poi passare, in un secondo momento, a quella spagnola.

Come già sottolineato in precedenza, i due paesi condividono un elaborato e notevole repertorio linguistico che, con riferimento al novero degli idiomi minoritari forse giudicato per entrambi i casi un po'limitato, appare più complesso nel caso dell'Italia dove alle lingue ufficiali oltre frontiera –albanese, croato, francese, greco, sloveno e tedesco– si contrappongono le lingue – catalana, francoprovenzale e occitana– le cui condizioni sono analoghe anche in altri stati e le lingue –friulana, ladina e sarda– rincontrabili solamente all'interno dello stato italiano.

Al contrario, in Spagna, le lingue minoritarie si riscontrano o all'interno del paese stesso, come nel caso dell'aragonese e del galiziano, o oltre confine ma pur sempre in condizioni di minoranza, come nel caso dell'asturiano, del basco, del catalano e dell'occitano.

Entrambi i paesi, inoltre, soprattutto durante la fase di consolidamento e modernizzazione dei rispettivi Stati unitari, sono stati un punto di contatto e riferimento reciproco sia per l'impianto del sistema regionale che per l'elaborazione costituzionale: infatti, se la Repubblica spagnola del 1931 ha rappresentato un modello di Stato regionale per l'Italia; all'Italia si sono ispirati gli spagnoli, nel 1978, nell'atto di stesura della carta costituzionale del loro paese.

Infine, anche l'esistenza di un quadro istituzionale e politico europeo, abbastanza consolidato e saldo, si è rivelato un effettivo punto di riferimento culturale e politico nell'ambito del diritto alla diversità, della tutela delle singole etnie, delle tradizioni e di tutto ciò che va conservato e rivitalizzato in quanto elemento fondamentale per la costituzione di un patrimonio identitario comune.

Riferimenti bibliografici

Arriaga Landeta Mikel, Gómez González Aitor, Elboj Saso Carmen, (2004). *Posibilidades para la comunidad gitana en el mercado laboral del estado español*, in *Lan Haremanak*.

Bauer, R., (1999). *Sprachsoziologische Studien zur Mehrsprachigkeit im Aostatal: mit besonder Berücksichtigung der externen Sprachgeschichte*, Tübingen, Niemeyer.

Berruto Gaetano, (2012). *Sociolinguistica dell'italiano contemporanea*, Carocci editore.

Bochmann Klaus, (1993). *Sprachpolitik in der Romania. Zur Geschichte sprachpolitischen Denkens und Handelns von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart*. Berlin – New York, Walter de Gruyter.

Cocco Giuseppe, (2010). *Minoranze linguistiche. Evoluzione della tutela giuridica nell'Unione Europea, Francia, Italia*, Il Castello Edizioni.

D'Agostino Mari, (2012). *Sociolinguistica dell'Italia contemporanea*, Seconda edizione, il Mulino Itinerari.

Dal Negro Silvia, (2000). *Il Ddl 3366 - <<Norme in minoranze linguistiche storico>>: qualche commento da (socio)linguista*, in *Linguistica e filologia*, Vol. 12.

Dell'Aquila Vittorio e Iannàccaro Gabriele, (2004). *La pianificazione linguistica. Lingue, società e istituzioni*, Roma, Carocci.

De Mauro Tullio, (2011). *Storia linguistica dell'Italia unita*, Edizioni Laterza, Bari.

Fernández Moreno Francisco, (2005). *Historia social de las lenguas de España*. Barcelona: Ariel.

Fernández Moreno Francisco, (2017). *Las variedades de la lengua española y su enseñanza*, II edición, Editorial Arco/Libros-La Muralla, S. L.

Jiménez-Salcedo Juan, (2020). *Le modèle éducatif catalan de la conjonction linguistique et la jurisprudence constitutionnelle espagnole: équilibre difficile à trouver*, in *Le lingue minoritarie*

nell'Europa latina mediterranea, Diritto alla lingua e pratiche linguistiche, a cura di Gianmario Raimondi e Dario Elia Tosi, Alessandria, Edizioni dell'Orso.

Lattanzi Giorgio, (2013). *La tutela dei diritti delle minoranze in Italia*, Relazione svolta in occasione dell'incontro con la delegazione della Corte Costituzionale del Kosovo, il 07 giugno 2013 al Palazzo della Consulta.

López Basaguren Alberto, (2017). *L'autonomia del Paese Basco tra asimmetrie interne riconoscimento europeo. Alla ricerca di un rapporto confederale e del riconoscimento del "Diritto a decidere"*, in *Istituzioni del federalismo*.

Maesano Mario, (2009). *Cultura e tradizione dell'area grecanica. Le minoranze linguistiche nella legislazione vigente*, Reggio Calabria, Edizioni Città del Sole.

Malfatti Elena, (2004). *La tutela del pluralismo linguistico in Italia tra "dialetti" e "lingue minoritarie". Bilancio e prospettive*, in *Lingua e Stile XXXIX*.

Mancini, S. (1996), *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione di conflitti e secessione*, Giuffrè, Milano, 1996.

Marra Antonietta (2007). *Politiche linguistiche e piccole comunità minoritarie, tra sociolinguistica e glottodidattica*, a cura di C. Consani e P. Desideri, in *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*, Roma, Carocci.

Mezzadri Marco, (2016). *Le politiche linguistiche europee: tra continuità e discontinuità*, in *Le lingue in Italia, le lingue in Europa: dove siamo, dove andiamo*, a cura di Carlos A. Melero Rodriguez, Edizioni Ca' Foscari.

Orioles Vincenzo, (2003). *Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*, Roma, Il Calamo, 2003.

Piergigli Valeria, (2001). *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano, Giuffrè.

Piergigli Valeria, (2003). *Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi*, in *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche, problemi, applicazioni*,

prospettive, Udine, 30 novembre-1° dicembre 2001, Atti del convegno di studi a cura di Vincenzo Orioles.

Pinto Raffaele (2003-2004). *La legge per la tutela delle minoranze linguistiche, A proposito degli Atti di un Convegno*, in *Quaderns d'Italia* 8/9, Universitat de Barcelona.

Pizzorusso Alessandro, (1975). *Commento allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo*, in G. Branca, in *Commenatrio della Costituzione*, a cura di G. Branca Bologna, Zannichelli.

Pizzorusso Alessandro (1984). *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma, Foro Italiano.

Ruggiu Ilenia, (2007). *Testi giuridici e identità. Il caso dei nuovi statuti spagnoli*, in *Le istituzioni del federalismo*.

Ruiz-Rico Ruiz Gerardo (2010). *La forma di governo delle comunità autonome spagnole*, Bologna, Clueb.

Savoia Leonardo Maria (2001). Componenti ideologiche nel dibattito sulle leggi di tutela linguistica, in *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche, problemi, applicazioni, prospettive, Udine, 30 novembre-1° dicembre 2001, Atto del convegno di studi a cura di Vincenzo Orioles.*

Siguan Miguel (1992). *Educazione e bilinguismo*, Edizioni Insula, Traduzioni di Ciminelli S. M.

Stolfo Marco, (2003). *La tutela delle lingue minoritarie tra pregiudizi teorici, contrasti ideologici e buoni motivi*, University of Udine.

Stolfo Marco, (2014). *Diritti linguistici e diversità culturale. Italia, Spagna, Europa*, pubblicato in *Spagna contemporanea*, rivista numero 45.

Tani Maurizio, (2006). *La legislazione regionale in Italia in materia di tutela linguistica dal 1975 ad oggi*, in Lidi, *Lingue e idiomi d'Italia*, Rivista quadrimestrale.

Telmon Tullio, (1992). *Le minoranze linguistiche in Italia*, Torino, Edizioni dell'Orso.

Telmon Tullio, (1994). *Aspetti sociolinguistici delle eteroglossie in Italia*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni e P. Trifone, Torino, Einaudi, vol. III, *Le altre lingue*.

Tomasin Lorenzo, (2011). *Italiano storia di una parola*, Roma, Carocci.

Toso Fiorenzo, (2002). *Dialetto e legislazione*, in *I dialetti italiani. Storia struttura uso*, a cura di M. Cortelazzo, C. Marcato, N. De Blasi e G. P. Clivio, Torino, UTET.

Toso Fiorenzo, (2005). *Le legislazioni regionali in materia linguistica. Una risorsa e un problema*, in *Gli italiani e la lingua. A quarant'anni dalla pubblicazione della <<Storia linguistica dell'Italia Unita>> di Tullio de Mauro*. Atti del convegno (Palermo-Bagheria, 13-14 giugno 2003), a cura di G. Ruffino e F. Lo Piparo, Palermo, Sellerio.

Toso Fiorenzo, (2006). *Lingue d'Europa: la pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente*, Milano, Baldini Castoldi, Dalai editore.

Toso Fiorenzo, (2007). *Legislazione linguistica e percezione dell'alterit: Intorno al fallimento della tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in *Verbum*, Università degli Studi di Sassari.

Toso Fiorenzo, (2008). *Le minoranze linguistiche in Italia*, Bologna, Il Mulino.

Turi Joseph-G., (1995), *Typology of language legislation*, in *Linguistic human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination*, a cura di T. Skutnabb-Kangas – R. Phillipson, Berlin – New York, Mouton de Gruyter, pp.112-113.

Turi, Joseph-G., (1996), *Législation linguistique*, in *Kontaktlinguistik*, a cura di H. Goebel – P. H. Nelde – Z. Sary – W. Wölck, Berlin – New York, Walter de Gruyter, pp. 162-163.

Vassere Stefano, (2004). *Legislazioni linguistiche contemporanee*, in *Quaderni di Scienze del linguaggio*, Nr. 17, Arcipelago Edizioni.

Sitografia

https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/minoranze_linguistiche/, consultato nel mese di gennaio 2023.

<https://archivio.pubblica.istruzione.it>, consultato nei mesi di dicembre 2022 e di gennaio 2023.

<https://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf>, consultato nel mese di febbraio 2023.

<https://www.brocardi.it/dizionario>, consultato in data 09/09/2022.

<http://documenti.camera.it>, consultato in data 18/01/2023.

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history_it, consultato in data 05/02/2023.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18.12.2000.

<https://www.ethnologue.com> consultato in data 05/02/2023, *What are the top 200 most spoken languages?*

<https://www.europarl.europa.eu>, consultato in data 05/02/2023.

www.idescat.cat, consultato nel mese di febbraio 2023.

<https://www.miur.gov.it>, Annali della Pubblica Istruzione, 5-6/2006. Le minoranze linguistiche in Italia nella prospettiva dell'educazione plurilingue. La legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche nel settore scolastico, *Bilancio dei primi sei anni di attuazione*, consultato nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023.

<https://www.RAE.es>, consultato nel mese di febbraio 2023.

<https://www.researchgate.net/>, consultato nel mese di novembre 2022.

<https://www.senato.it>, consultato nei mesi di dicembre 2022.

<https://www.sil.org>, consultato in data 05/02/2023.

[https://www.treccani.it/enciclopedia/le-minoranze-linguistiche_\(L'Italia-e-le-sue-Regioni\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/le-minoranze-linguistiche_(L'Italia-e-le-sue-Regioni)), consultato in data 07/09/2022.

www.tlfq.ulaval.ca, sito *L'aménagement linguistique dans le monde*, curato da Jacques Leclerc presso l'Università Laval del Québec, consultato in data 04-05/02/2023.

<https://www.uniud.it>, consultato nel mese di gennaio 2023.

<https://waitaly.net>, Marika Pititto, 2021, consultato nel mese di gennaio 2023.

